SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 191

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 19 agosto 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Pavia

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 71

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 4 giugno 2014, n. **115**.

Regolamento recante disciplina delle caratteristiche e dei requisiti richiesti per l'espletamento dei compiti di certificazione indipendente della qualità e della conformità degli istituti di vigilanza privati, autorizzati a norma dell'articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e dei servizi dagli stessi offerti. Definizione delle modalità di riconoscimento degli organismi di certificazione indipendente.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come successivamente modificato e integrato dall'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito nella legge 6 giugno 2008, n. 101;

Visto il Regolamento di esecuzione al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come successivamente modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 2008, n. 153;

Considerati gli articoli 257, co. 4, e 257-*quinquies* del citato Regolamento di esecuzione che individuano le modalità con cui il prefetto dovrà avvalersi degli organismi di certificazione per l'accertamento della sussistenza negli istituti, di cui all'articolo 134 T.U.L.P.S., dei requisiti e delle caratteristiche di qualità e funzionalità degli istituti stessi, dei relativi servizi e delle dotazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 1° dicembre 2010, n. 269, recante "Disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-*bis* e 257-*bis* del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti";

Considerato che l'articolo 260-*ter* del richiamato Regolamento di esecuzione demanda ad un decreto del Ministro dell'interno l'individuazione delle caratteristiche e dei requisiti richiesti agli organismi di certificazione della qualità;

Ritenuto che detto decreto ha un contenuto non solo tecnico ma regolamentare, di secondo livello rispetto al Regolamento di esecuzione già richiamato;

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento;

Sentita la Commissione consultiva centrale per le attività di cui all'articolo 134 del citato Testo unico, costituita ai sensi dell'articolo 260-*quater* del richiamato Regolamento di esecuzione, ed acquisito il parere favorevole espresso dalla stessa nella seduta del 12 dicembre 2012;

Sentito l'Ente nazionale di unificazione che ha espresso il proprio parere con nota del 9 ottobre 2013;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 2920/2013, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 9 gennaio 2014;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

Vista la nota del 3 marzo 2014 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha espresso parere favorevole in ordine allo schema di regolamento;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, relativamente agli istituti, ai servizi ed alle attività di cui all'articolo 257, comma 1, del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 2008, n. 153:

a) le caratteristiche ed i requisiti richiesti ad istituti universitari, centri di ricerca, laboratori ed altri organismi tecnici, anche privati, per l'espletamento di compiti di certificazione indipendente della qualità, ai sensi dell'articolo 260-*ter*, comma 1, del Regolamento di esecuzione T.U.L.P.S.;

b) le modalità per il riconoscimento di organismo di certificazione indipendente, nonché quelle di sospensione o revoca del riconoscimento;

c) le caratteristiche di conformità degli istituti di vigilanza, dei relativi servizi e delle dotazioni tecniche, in relazione a quanto previsto dagli articoli 2, 3 e dagli Allegati A, B, C, D, E, F e F1 del decreto del Ministro dell'interno 1° dicembre 2010, n. 269.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, s'intende per:

a) T.U.L.P.S.: il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

b) Regolamento d'esecuzione: regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni;

c) decreto Ministro dell'interno 269/2010: il decreto del Ministro dell'interno 1° dicembre 2010, n. 269, recante "Disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-*bis* e 257-*bis* del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e

di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti;

d) accreditamento: attestazione rilasciata da parte dell'Ente di Accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione europea ad un organismo di valutazione della conformità;

e) Ente di Accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione europea: l'unico organismo che in uno Stato membro è autorizzato da tale Stato a svolgere attività di accreditamento;

f) organismo di valutazione della conformità: organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;

g) organismo di certificazione indipendente: organismo che svolge attività di valutazione della conformità degli istituti autorizzati a norma dell'articolo 134 T.U.L.P.S. e dell'articolo 257 del Regolamento d'esecuzione T.U.L.P.S.;

h) valutazione della conformità: la procedura atta a dimostrare se le prescrizioni specifiche relative a un prodotto, ad un processo, ad un servizio, ad un sistema, ad una persona o ad un organismo siano state rispettate;

i) audit: processo sistematico di valutazione, indipendente e documentato, sorretto da criteri di obbiettività ed efficienza;

j) Comitato tecnico: il Comitato tecnico di cui all'articolo 260-*ter*, comma 4, del Regolamento d'esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

k) ISO: Organizzazione Internazionale per la Normazione. Organismo che sviluppa gli standard a livello mondiale;

l) IEC: Commissione Elettrotecnica Internazionale. Organismo che sviluppa gli standard a livello internazionale in materia di elettricità, elettronica e tecnologie correlate;

m) CEN: Comitato Europeo di Normazione. Organismo che sviluppa gli standard a livello europeo e/o recepisce gli standard ISO;

n) CENELEC: Comitato Europeo per la Normazione elettrotecnica. Organismo che sviluppa gli standard a livello europeo e/o recepisce gli standard IEC;

o) UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione. Organismo che sviluppa gli standard a livello nazionale e/o recepisce gli standard CEN-ISO;

p) CEI: Comitato Elettrotecnico Italiano. Organismo che sviluppa gli standard a livello nazionale e/o recepisce gli standard CENELC-IEC.

Art. 3.

Requisiti e caratteristiche degli organismi di certificazione indipendente

1. Ai fini del riconoscimento quale organismo di certificazione indipendente per la valutazione della conformità degli istituti di vigilanza ai parametri di cui al decreto Ministro dell'interno 269/2010 e degli Allegati A, B, C, D, E, F, F1, gli enti interessati debbono:

a) essere accreditati, ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 e secondo le procedure individuate dalle norme sotto indicate, da un Ente di Accreditamento designato da un Stato membro dell'Unione europea, firmatario degli Accordi Internazionali di Mutuo Riconoscimento (EA MLA) secondo le seguenti categorie:

I. in relazione alla UNI CEI EN ISO/IEC 17065, per la certificazione degli istituti di vigilanza e dei relativi servizi;

II. in relazione alla UNI CEI EN ISO/IEC 17065, per la certificazione delle centrali operative e delle centrali di telesorveglianza;

III. in relazione alla UNI CEI EN ISO/IEC 17024, per la certificazione del professionista della security;

b) autocertificare di non essere stati oggetto dell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, con esclusione di quelle indicate al comma 1, lett. *a)* e *d)*, e al comma 2, lett. *d)* ed *e)*;

c) dichiarare di non essere iscritti all'anagrafe delle sanzioni amministrative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;

d) dichiarare che il legale rappresentante, dell'organismo di certificazione, i componenti dell'organo di delibera del certificato, nonché i valutatori effettivamente impegnati nel processo di certificazione non intrattengono rapporti di dipendenza o di parentela e affinità entro il secondo grado con i gestori o i responsabili di istituti di vigilanza privata;

e) impiegare, nel processo di certificazione, personale competente che sia stato adeguatamente formato sulla gestione dei processi relativi alla certificazione dei servizi e degli istituti di vigilanza privata, fermo restando il possesso dei requisiti previsti per l'accreditamento;

f) impiegare, nel processo di audit, personale che abbia superato, per la parte di competenza, corsi di formazione sulle norme UNI 10891, UNI 11068, EN 50518, UNI 10459 e, in generale, sulle norme di specifico riferimento, nonché che abbia maturato documentata esperienza nel settore della sicurezza pubblica o privata;

g) aver istituito un albo interno dei valutatori qualificati per lo specifico settore;

h) aver istituito, nell'ambito della propria organizzazione, una Commissione tecnica per la delibera del rilascio del certificato di conformità. L'organismo dovrà prevedere almeno un componente che abbia maturato comprovata esperienza nel settore della sicurezza pubblica o privata;

i) attestare la puntuale formazione del personale che svolge l'attività di valutazione ispettiva.

Art. 4.

Iscrizione all'elenco degli "Organismi di certificazione indipendente"

1. Il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza cura la tenuta dell'elenco degli organismi di certificazione indipendente degli istituti autorizzati a norma dell'articolo 134 T.U.L.P.S.

2. L'elenco di cui al comma 1 è pubblico e consultabile sul sito web www.poliziadistato.it

3. Per ottenere il riconoscimento di Organismo di certificazione indipendente e la relativa iscrizione all'elenco di cui al comma 1, gli enti interessati, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, debbono presentare istanza, a firma del rappresentante legale, dichiarando il possesso dei requisiti previsti dal presente decreto, corredata del certificato di accreditamento di cui all'articolo 3, comma 1, lett. *a)*.

Art. 5.

Durata, sospensione, revoca del riconoscimento

1. All'esito della positiva valutazione dei requisiti di cui all'articolo 3, il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza dispone, entro novanta giorni, il riconoscimento dell'organismo di certificazione indipendente e la sua iscrizione all'elenco di cui all'articolo 4, con indicazione della relativa categoria, come individuata dall'articolo 3, comma 1, lett. *a)*, I e/o II e/o III. L'iscrizione all'elenco è condizione imprescindibile per l'inizio dell'attività.

2. Entro novanta giorni dalla scadenza del quinquennio, il soggetto interessato richiede al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza il rinnovo del riconoscimento, che s'intende concesso salvo che la stessa autorità ministeriale, ricorrendone i presupposti, non emetta il provvedimento di diniego con conseguente cancellazione dall'elenco. Restano ferme le ipotesi di revoca o sospensione del riconoscimento di cui ai commi 5 e 6.

3. L'Organismo di certificazione indipendente è tenuto a dare immediata comunicazione al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza di ogni difformità o variazione dei requisiti ovvero delle caratteristiche di cui all'articolo 3 del presente decreto.

4. Per la vigilanza sugli organismi di certificazione indipendente il Ministero dell'interno di avvale del Comitato tecnico di cui all'articolo 260-*ter*, comma 4, del Regolamento d'esecuzione.

5. Il riconoscimento è sospeso nei seguenti casi:

a) in caso di negligenze e/o irregolarità accertate dal Comitato tecnico in sede di ispezione o su segnalazione delle Autorità di pubblica sicurezza, per il periodo necessario all'adozione delle misure atte ad assicurare il rispetto delle condizioni previste dal presente decreto;

b) a seguito di temporanea perdita dei requisiti previsti dal presente regolamento. Il riconoscimento è sospeso per un tempo non superiore a tre mesi, prorogabile, per una sola volta, di ulteriori tre mesi, trascorsi i quali, qualora non venga documentato il ripristino dei requisiti e delle condizioni di cui al presente decreto, il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza dispone la revoca del riconoscimento e la cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 4.

6. Il riconoscimento è revocato nei seguenti casi:

a) per gravi negligenze ovvero irregolarità riscontrate nello svolgimento dei compiti di valutazione della conformità, accertate dal Comitato tecnico, in sede di ispezione o su segnalazione delle Autorità di pubblica sicurezza;

b) in caso di perdita, con carattere permanente, dei requisiti prescritti per il riconoscimento.

7. Per le finalità di sorveglianza e monitoraggio, il Comitato tecnico può effettuare ispezioni presso gli organismi di certificazione indipendente, anche su impulso e in collaborazione con le Autorità provinciali di pubblica sicurezza.

8. Gli organismi di certificazione indipendente sono tenuti a comunicare al Comitato tecnico, entro sessanta giorni ed in forma esclusivamente telematica, dalla loro emissione, i certificati emessi nonché le eventuali variazioni occorse in relazione alla validità o alle caratteristiche e requisiti degli istituti certificati. Il medesimo Comitato tecnico può richiedere copia delle pratiche di certificazione.

Art. 6.

Certificazione di conformità degli istituti di vigilanza, dei relativi servizi e dei materiali utilizzati

1. Gli organismi di certificazione indipendente di cui all'articolo 4, certificano la conformità degli istituti di vigilanza e dei servizi dagli stessi prestati, verificando il rispetto delle previsioni del decreto Ministro dell'interno 269/2010 e delle norme UNI, CEI, EN, ISO/IEC o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo.

2. Ai fini della certificazione sono norme di riferimento, oltre al decreto Ministro dell'interno 269/2010 e successive modificazioni:

a) per gli istituti di vigilanza ed i relativi servizi: UNI 10891;

b) per le centrali operative e le centrali di telesorveglianza: UNI 11068, EN 50518;

c) per la figura del professionista della security: UNI 10459;

d) altre norme di cui i soggetti interessati diano prova dell'equivalenza tecnica alle norme di riferimento sopra citate.

Il richiamo alle norme UNI, CEI, EN e ISO/IEC contenute nel presente decreto deve intendersi riferito all'ultima versione aggiornata. Il rilascio della certificazione presuppone sempre anche la verifica di conformità al decreto Ministro dell'interno 269/2010, nonché al presente decreto e successive modificazioni.

3. La certificazione di conformità degli istituti di vigilanza ha durata triennale e prevede una verifica iniziale, una prima sorveglianza entro i 12 mesi successivi, una seconda sorveglianza entro 24 mesi e una verifica di rinnovo della certificazione prima della scadenza. Almeno una verifica durante il ciclo di certificazione viene fatta con breve preavviso (cinque giorni lavorativi); è possibile effettuare anche verifiche senza preavviso.

4. Il certificato rilasciato dall'organismo di certificazione indipendente deve recare l'esplicito riferimento al decreto Ministro dell'interno 269/2010, alle norme UNI, CEI, EN, ISO/IEC applicabili, nonché alla categoria di certificazione.

5. Lo scopo delle singole verifiche è di seguito descritto:

a) per gli istituti che richiedono il primo rilascio dell'autorizzazione prefettizia, la verifica iniziale condotta dagli organismi di certificazione indipendente è volta a dimostrare, dal punto di vista documentale e organiz-

zativo, la conformità del progetto ai requisiti dettati dal decreto del Ministro dell'interno 269/2010 e dalle norme UNI, CEI, EN, ISO/IEC di riferimento;

b) per gli istituti già autorizzati, la verifica iniziale condotta dagli organismi di certificazione indipendente è volta a dimostrare, sul piano documentale, organizzativo, operativo e di gestione dei servizi, la conformità ai requisiti dettati dal decreto del Ministro dell'interno 269/2010 e delle norme UNI, CEI, EN, ISO/IEC di riferimento;

c) le verifiche di sorveglianza e la verifica di rinnovo sono volte a garantire il mantenimento della conformità.

6. Il certificato di cui al comma 4, deve essere prodotto dal titolare della licenza ex articolo 134 T.U.L.P.S. all'atto della comunicazione al Prefetto della completa attivazione dell'istituto di vigilanza e comunque non oltre sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione. Successivamente la certificazione deve essere prodotta in sede di rinnovo triennale della licenza.

7. Gli organismi di certificazione indipendente sono tenuti a comunicare al Prefetto ed al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre trenta giorni dalla verifica effettuata, i provvedimenti di sospensione ovvero revoca del certificato emanati a carico degli istituti di vigilanza, secondo le indicazioni del decreto di cui al comma 8, ai fini della valutazione dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 257-*quater* del Regolamento d'esecuzione. Sono altresì comunicate le eventuali criticità che non comportino l'adozione di provvedimenti di sospensione o revoca del certificato.

8. Con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica sicurezza, sono individuate le modalità di valutazione della conformità da parte degli organismi di certificazione indipendente, con particolare riferimento:

a) agli elementi significativi per la valutazione del livello di conformità;

b) ai relativi criteri di campionamento;

c) ai tempi delle verifiche in funzione delle dimensioni e dell'organizzazione degli istituti di vigilanza;

d) ai criteri di campionamento per gli istituti che dispongono di più sedi sul territorio nazionale;

e) ai criteri di campionamento per i servizi oggetto della certificazione, in fase di prima certificazione, sorveglianza e rinnovo;

f) alle modalità di verifica e registrazione da parte degli organismi di certificazione indipendente.

9. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 8, gli organismi di certificazione indipendente possono utilizzare, per la valutazione del livello di conformità strumenti autonomamente predisposti, purché in linea con i princìpi ispiratori delle norme e dei regolamenti disciplinanti la materia, finalizzati a garantire il pieno rispetto delle disposizioni del decreto Ministro dell'interno 269/2010 e dei relativi allegati.

Art. 7.

Disposizioni transitorie e finali

1. Gli istituti già autorizzati all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto debbono, entro dodici mesi da tale data, produrre al Prefetto competente il certificato di cui al comma 4 dell'articolo 6.

2. Ai fini della certificazione, gli istituti di vigilanza che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano già certificati secondo la norma UNI 11068, debbono, entro trentasei mesi da tale data, adeguare le caratteristiche ed i requisiti alle disposizioni recate dalla norma EN 50518 e successivi aggiornamenti. Per le licenze richieste successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni della norma EN 50518 e successivi aggiornamenti.

3. Nelle more della costituzione del Comitato tecnico di cui all'articolo 260-*quater* del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, le funzioni dello stesso sono svolte dalla competente articolazione del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.

Art. 8.

Clausola di invarianza della spesa

1. Dall'applicazione del presente regolamento non debbono derivare oneri aggiuntivi per le Amministrazioni dello Stato.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 4 giugno 2014

Il Ministro: ALFANO

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2014
Interno, foglio n. 1625

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) è pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 1931, n. 146.

— Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza) è pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 1940, n. 149, S.O.

— Si riporta il testo degli articoli 256, 257, 257-*bis* e 260-*quater* del citato regio decreto n. 635 del 1940:

«Art. 256-*bis*. 1. Sono disciplinate dagli articoli 133 e 134 della leggetutte le attività di vigilanza e custodia di beni mobili o immobili per la legittima autotutela dei diritti patrimoniali ad essi inerenti, che non implichino l'esercizio di pubbliche funzioni o lo svolgimento di attività che disposizioni di legge o di regolamento riservano agli organi di polizia.

2. Rientrano, in particolare, nei servizi di sicurezza complementare, da svolgersi a mezzo di guardie particolari giurate, salvo che la legge disponga diversamente o vi provveda la forza pubblica, le attività di vigilanza concernenti:

a) la sicurezza negli aeroporti, nei porti, nelle stazioni ferroviarie, nelle stazioni delle ferrovie metropolitane e negli altri luoghi pubblici o aperti al pubblico specificamente indicati dalle norme speciali, ad integrazione di quella assicurata dalla forza pubblica;

b) la custodia, il trasporto e la scorta di armi, esplosivi e di ogni altro materiale pericoloso, nei casi previsti dalle disposizioni in vigore o dalle prescrizioni dell'autorità, ferme restando le disposizioni vigenti per garantire la sicurezza della custodia, del trasporto e della scorta;

c) la custodia, il trasporto e la scorta del contante o di altri beni o titoli di valore; nonché la vigilanza nei luoghi in cui vi è maneggio di somme rilevanti o di altri titoli o beni di valore rilevante, appartenenti a terzi;

d) la vigilanza armata mobile e gli interventi sugli allarmi, salve le attribuzioni degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza;

e) la vigilanza presso infrastrutture del settore energetico o delle telecomunicazioni, dei prodotti ad alta tecnologia, di quelli a rischio di impatto ambientale, ed ogni altra infrastruttura che può costituire, anche in via potenziale, un obiettivo sensibile ai fini della sicurezza o dell'incolumità pubblica o della tutela ambientale.

3. Rientra altresì nei servizi di sicurezza complementare la vigilanza presso tribunali ed altri edifici pubblici, installazioni militari, centri direzionali, industriali o commerciali ed altre simili infrastrutture, quando speciali esigenze di sicurezza impongono che i servizi medesimi siano svolti da guardie particolari giurate.»

«Art. 257. 1. La domanda per ottenere la licenza prescritta dall'articolo 134 della leggeper le attività di vigilanza e per le altre attività di sicurezza per conto dei privati, escluse quelle di investigazione, ricerche e raccolta di informazioni, contiene:

a) l'indicazione del soggetto che richiede la licenza, dell'institore o del direttore tecnico preposto all'istituto o ad una sua articolazione secondaria, nonché degli altri soggetti provvisti di poteri di direzione, amministrazione o gestione, anche parziali, se esistenti;

b) la composizione organizzativa e l'assetto proprietario dell'istituto, con l'indicazione, se sussistenti, dei rapporti di controllo attivi o passivi e delle eventuali partecipazioni in altri istituti;

c) l'indicazione dell'ambito territoriale, anche in province o regioni diverse, in cui l'istituto intende svolgere la propria attività, precisando la sede legale, nonché la sede o le sedi operative e quella della centrale operativa, qualora non corrispondenti;

d) l'indicazione dei servizi per i quali si chiede l'autorizzazione, dei mezzi e delle tecnologie che si intendono impiegare.

2. Anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 136, comma primo, della legge, la domanda è corredata del progetto organizzativo e tecnico-operativo dell'istituto, con l'indicazione del tempo, non superiore a sei mesi, necessario all'attivazione dello stesso, nonché della documentazione comprovante:

a) il possesso delle capacità tecniche occorrenti, proprie e delle persone preposte alle unità operative dell'istituto;

b) la disponibilità dei mezzi finanziari, logistici e tecnici occorrenti per l'attività da svolgere e le relative caratteristiche, conformi alle disposizioni in vigore.

3. Alla domanda occorre altresì unire il progetto di regolamento tecnico dei servizi che si intendono svolgere, che dovrà risultare adeguato, per mezzi e personale, alla tipologia degli stessi, all'ambito territoriale richiesto, alla necessità che sia garantita la direzione, l'indirizzo unitario ed il controllo dell'attività delle guardie particolari giurate da parte del titolare della licenza, o degli addetti alla direzione dell'istituto, nonché alle locali condizioni della sicurezza pubblica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, sentito l'Ente nazionale di unificazione e la Commissione di cui all'articolo 260-*quater*, sono determinate, anche al fine di meglio definire la capacità tecnica di cui all'articolo 136 della legge, le caratteristiche minime cui deve conformarsi il progetto organizzativo ed i requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui all'articolo 134 della legge, nonché i requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dell'istituto e per lo svolgimento degli incarichi organizzativi. Sono fatte salve le disposizioni di legge o adottate in base alla legge che, per determinati servizi, materiali, mezzi o impianti, prescrivono speciali requisiti, capacità, abilitazioni o certificazioni.»

«Art. 257-*quinquies*. 1. Per l'accertamento della sussistenza delle caratteristiche di cui al comma 4 dell'articolo 257 e della permanenza dei requisiti di qualità e funzionalità degli istituti, il prefetto si avvale degli organismi di qualificazione e certificazione costituiti o riconosciuti dal Ministero dell'interno a norma dell'articolo 260-*ter*. Degli stessi organismi si avvale il questore per le finalità di vigilanza di cui all'articolo 249, quinto comma.

2. Ai fini di quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento, per l'accertamento delle condizioni di sicurezza dei servizi e del personale, a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il prefetto si avvale di parametri oggettivi di verifica, definiti dal Ministro dell'interno, sentita la commissione di cui all'articolo 260-*quater*, tenendo conto:

a) degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di legge o di regolamento che disciplinano le attività di cui all'articolo 134 della leggee, particolarmente, delle misure da adottarsi in relazione alle condizioni, anche locali della sicurezza pubblica;

b) dei costi per la sicurezza, compresi quelli per veicoli blindati, protezioni individuali antiproiettile, apparecchiature tecnologiche ed ogni altro mezzo, strumento od equipaggiamento indispensabile per la qualità e la sicurezza dei servizi;

c) dei costi reali e complessivi per il personale, determinati secondo quanto previsto dall'articolo 86, comma 3-*bis*, deldecreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.»

«Art. 260-*ter*. 1. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Commissione di cui all'articolo 260-*quater*, sono stabiliti le caratteristiche ed i requisiti richiesti a istituti universitari, centri di ricerca, laboratori ed altri organismi tecnici, anche privati, per l'espletamento di compiti di certificazione indipendente della qualità e della conformità degli istituti autorizzati a norma dell'articolo 134 della legge, dei relativi servizi e dei materiali utilizzati, alle disposizioni del presente regolamento e dei relativi provvedimenti di attuazione, nonché alle altre disposizioni di legge o di regolamento che li disciplinano, ferme restando le attività di verifica, certificazione, approvazione o autorizzazione rimesse agli organi della pubblica amministrazione o a quelli previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore.

2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1, sono definite anche le modalità di riconoscimento degli organismi di certificazione indipendente e quelle di sospensione o revoca del riconoscimento.

3. Il riconoscimento quale «organismo di certificazione indipendente» di cui al comma 1, è effettuato dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, precisando la categoria di certificazione riconosciuta, ed ha validità per cinque anni. Esso ha effetto decorso il termine di trenta giorni dalla data di notifica alla Commissione dell'Unione europea ed alle autorità competenti degli altri Stati membri degli organismi interessati.

4. Il Ministero dell'interno si avvale di un comitato tecnico per vigilare sull'attività degli organismi di certificazione indipendente di cui al comma 1. Il comitato, istituito presso lo stesso Ministero, è composto da: un presidente, con qualifica non inferiore a prefetto o a dirigente generale di pubblica sicurezza, due rappresentanti del Ministero dell'interno e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri della difesa, delle infrastrutture, dei trasporti e dell'istruzione, università e ricerca, da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, di cui uno esperto in comunicazioni, nonché da tre esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione. I componenti appartenenti ad amministrazioni dello Stato sono designati dalle rispettive amministrazioni fra i funzionari o gli ufficiali di qualifica dirigenziale non generale.

5. Il presidente e i componenti del comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'interno, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati non più di una volta. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente. Le modalità di convocazione e di funzionamento del comitato sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentite le altre Amministrazioni interessate.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

«Art. 260-*quater*. 1. E' istituita presso il Ministero dell'interno la Commissione consultiva centrale per le attività di cui all'articolo 134 della legge. Essa è presieduta da un prefetto ed è composta:

a) dal direttore dell'Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale del Dipartimento della pubblica sicurezza, con le funzioni di vice presidente;

b) da un questore;

c) da tre esperti designati dall'Amministrazione della pubblica sicurezza, di cui almeno uno appartenente alla Polizia di Stato ed uno all'Arma dei carabinieri;

d) da quattro esperti designati, rispettivamente, dal Ministero della giustizia, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

e) da non più di un esperto designato da ciascuna delle organizzazioni degli istituti di vigilanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel limite massimo di quattro;

f) da non più di un esperto designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali delle guardie particolari comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel limite massimo di quattro;

g) da non più di un esperto designato da ciascuna delle organizzazioni degli istituti di investigazione privata e di quelli per la raccolta delle informazioni commerciali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel limite massimo di due;

h) da esperti, in numero non superiore a tre, designati dalle associazioni rappresentative del sistema bancario, del sistema delle assicurazioni private e del sistema della grande distribuzione.

2. Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Dipartimento della pubblica sicurezza.

3. Il presidente ed i componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro dell'interno, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente.

4. I componenti supplenti possono partecipare alle riunioni della Commissione anche congiuntamente ai titolari, senza esercitarne le funzioni.

5. La Commissione esprime parere obbligatorio sugli schemi di decreto ministeriale previsti dal presente Titolo e può essere consultata, a richiesta delle Amministrazioni interessate, su tutte le questioni di carattere generale concernenti le attività di cui agli articoli 133 e 134 della legge.

6. Nell'ambito della Commissione possono essere costituite sottocommissioni tecniche o «gruppi di lavoro» ristretti per gli approfondimenti di carattere tecnico e per la tenuta dei registri di qualificazione professionale degli operatori nei diversi settori della sicurezza privata.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

— Il decreto del ministro dell'interno 1° dicembre 2010, n. 269, è pubblicato nella Gazz. Uff. 14 febbraio 2011, n. 36, .O.

— Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«Art. 17 (Regolamenti). 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*.L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti daldecreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-*ter*. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».

Note all'art. 1:

— Per il testo degli articoli 257 e 260-*ter* del citato regio decreto n. 635 del 1940, nonché per i riferimenti al decreto n. 269 del 1990, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per i riferimenti al regio decreto n. 773 del 1931, al regio decreto n. 635 del 1940 e al decreto n. 269 del 2010, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Per i riferimenti al decreto n. 269 del 2010, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300), pubblicato nella Gazz. Uff. 19 giugno 2001, n. 140:

«Art. 9 *(Sanzioni amministrative)*. 1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

a) la sanzione pecuniaria;

b) le sanzioni interdittive;

c) la confisca;

d) la pubblicazione della sentenza.

2. Le sanzioni interdittive sono:

a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;

b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.».

Note all'art. 5:

— Il testo dell'art. 260-*ter* del citato regio n. 635 del 1940 è riportato nelle note alle premesse.

Note all'art. 6:

— Per i riferimenti al decreto n. 269 del 2010, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'articolo 257-*quater* del citato regio decreto n. 635 del 1940:

«Art. 257-*quater*. 1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 134 della legge, le licenze di cui al medesimo articolo sono negate quando:

a) risulta che gli interessati abbiano esercitato taluna delle attività ivi disciplinate in assenza della prescritta licenza;

b) nei confronti di taluno dei soggetti di cui all'articolo 257, comma 1, letterea) *eb)*, o di cui all'articolo 257-*bis*, comma 1, letterea) *eb)*, risulta esercitata l'azione penale per uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, ovvero formulata la proposta per l'applicazione di una misura di prevenzione;

c) sussistono gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica, ovvero il concreto pericolo di infiltrazioni ambientali tali da condizionare la corretta gestione o amministrazione dell'istituto.

2. Le licenze già rilasciate sono revocate quando vengono a mancare i requisiti richiesti per il loro rilascio e sono revocate o sospese per gravi violazioni delle disposizioni che regolano le attività assentite o delle prescrizioni imposte nel pubblico interesse, compreso l'impiego di personale privo dei requisiti prescritti e, in ogni caso, di quelli indicati dall'articolo 11 della legge, ovvero per altri motivi di ordine e sicurezza pubblica.

3. Le licenze sono altresì revocate o sospese quando è accertato:

a) il mancato rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali, nei confronti del personale dipendente;

b) la reiterata adozione di comportamenti o scelte, ivi comprese quelle attinenti al superamento dei limiti della durata giornaliera del servizio o ad altre gravi inadempienze all'integrale rispetto della contrattazione nazionale e territoriale della vigilanza privata, che incidono sulla sicurezza delle guardie particolari o sulla qualità dei servizi resi in rapporto alla dotazione di apparecchiature, mezzi, strumenti ed equipaggiamenti indispensabili per la sicurezza, alle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alle prescrizioni dell'autorità ed alle determinazioni del questore ai sensi delregio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952 convertito dallalegge 19 marzo 1936, n. 508.

4. Le licenze sono altresì revocate trascorso il termine di cui al comma 2 dell'articolo 257 senza che siano state osservate integralmente le prescrizioni ivi previste.».

Note all'art. 7:

— Per il testo dell'articolo 260-*quater* del citato regio decreto n. 635 del 1940, si veda nelle note alle premesse.

14G00132

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 2014.

Concessione di un assegno straordinario vitalizio al sig. Daniele Del Giudice.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l'istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità:

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante «Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica»;

Visto il D.P.C.M. 4 febbraio 2010, con il quale sono stati determinati i criteri e le modalità per la concessione dei benefici economici previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 440;

Visto il D.S.G. 15 novembre 2013, con il quale è stata istituita la Commissione consultiva per l'attestazione della chiara fama e dei meriti acquisiti a livello nazionale ed internazionale dei candidati che hanno presentato domanda per la concessione dei benefici economici previsti dalla legge n. 440/1985:

Vista la documentazione acquisita, gli esiti dell'istruttoria e la valutazione positiva data dalla predetta Commissione nella riunione del 17 dicembre 2013;

Ritenuto di attribuire un assegno straordinario vitalizio in favore del sig. Daniele Del Giudice, che possiede i requisiti previsti dalla predetta legge istitutiva, di euro 24.000,00 annui;

Su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 giugno 2014;

Considerato che sono state rese le prescritte comunicazioni al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 6 giugno 2014, è attribuito un assegno straordinario vitalizio dell'importo annuo di euro ventiquattromila/00 al sig. Daniele Del Giudice, nato a Roma l'11 luglio 1949.

La relativa spesa farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 230 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2014 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 24 giugno 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2014
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri Giustizia e Affari Esterni, reg.ne prev. n. 2005

14A06509

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 2014.

Concessione di un assegno straordinario vitalizio al sig. Giuseppe Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l'istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante «Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica»;

Visto il D.P.C.M. 4 febbraio 2010, con il quale sono stati determinati i criteri e le modalità per la concessione dei benefici economici previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 440;

Visto il D.S.G. 15 novembre 2013, con il quale è stata istituita la Commissione consultiva per l'attestazione della chiara fama e dei meriti acquisiti a livello nazionale ed internazionale dei candidati che hanno presentato domanda per la concessione dei benefici economici previsti dalla legge n. 440/1985;

Vista la documentazione acquisita, gli esiti dell'istruttoria e la valutazione positiva data dalla predetta Commissione nella riunione del 17 dicembre 2013;

Ritenuto di attribuire un assegno straordinario vitalizio in favore del sig. Giuseppe Ferrara, che possiede i requisiti previsti dalla predetta legge istitutiva, di euro 24.000,00 annui;

Su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 giugno 2014;

Considerato che sono state rese le prescritte comunicazioni al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei Deputati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

A decorrere dal 6 giugno 2014, è attribuito un assegno straordinario vitalizio dell'importo annuo di euro ventiquattromila/00 al sig. Giuseppe Ferrara, nato a Castelfiorentino (FI) il 15 luglio 1932.

La relativa spesa farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 230 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2014 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 24 giugno 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2014
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri Giustizia e Affari Esterni, reg. ne prev. n. 2004

14A06510

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 2014.

Concessione di un assegno straordinario vitalizio al sig. Pierluigi Cappello.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l'istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante «Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica»;

Visto il D.P.C.M. 4 febbraio 2010, con il quale sono stati determinati i criteri e le modalità per la concessione dei benefici economici previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 440;

Visto il D.S.G. 15 novembre 2013, con il quale è stata istituita la Commissione consultiva per l'attestazione della chiara fama e dei meriti acquisiti a livello nazionale ed internazionale dei candidati che hanno presentato domanda per la concessione dei benefici economici previsti dalla legge n. 440/1985;

Vista la documentazione acquisita, gli esiti dell'istruttoria e la valutazione positiva data dalla predetta Commissione nella riunione del 17 dicembre 2013;

Ritenuto di attribuire un assegno straordinario vitalizio in favore del sig. Pierluigi Cappello, che possiede i requisiti previsti dalla predetta legge istitutiva, di euro 24.000,00 annui;

Su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 giugno 2014;

Considerato che sono state rese le prescritte comunicazioni al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei Deputati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

A decorrere dal 6 giugno 2014, è attribuito un assegno straordinario vitalizio dell'importo annuo di euro ventiquattromila/00 al sig. Pierluigi Cappello, nato a Gemona del Friuli (UD) l'8 agosto 1967.

La relativa spesa farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 230 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2014 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 24 giugno 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2014
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri Giustizia e Affari Esterni, reg. ne prev. n. 2006

14A06511

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 luglio 2014.

Approvazione dello Statuto dell'Agenzia per la coesione territoriale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica";

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante "Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" e, in particolare, l'articolo 10 che, istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto altresì, il comma 4, del medesimo articolo 10 del citato decreto-legge n. 101 del 2013, con il quale si prevede che lo Statuto dell'Agenzia è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e disciplina l'articolazione, la composizione, le competenze nonché le modalità di nomina degli organi di direzione e del collegio dei revisori e ne stabilisce i principi e le modalità di adozione dei regolamenti e degli altri atti generali di organizzazione e di funzionamento;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese";

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 12 giugno 2014;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2014 e 23 aprile 2014, con i quali al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dr. Graziano Delrio, è stata conferita la delega per talune funzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri e, fra le altre, quelle in materia di politiche per la coesione territoriale;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione,

Decreta:

Art. 1.

1. E' approvato lo Statuto dell'Agenzia per la coesione territoriale che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2014

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
DELRIO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
MADIA

Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2014
Ufficio controllo atti Presidenza del Consiglio dei ministri Ministeri giustizia e affari esterni Reg.ne Prev. n. 2175

Agenzia per la Coesione Territoriale

SCHEMA DI STATUTO

Art. 1.

Agenzia per la coesione territoriale

1. L'Agenzia per la coesione territoriale, di seguito denominata "Agenzia", istituita ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, di seguito denominata "legge istitutiva", ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, contabile e di bilancio.

2. L'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica ove delegata e al controllo della Corte dei Conti, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n.20.

3. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto del 30 ottobre 1933, n. 1611.

4. L'attività dell'Agenzia è disciplinata dalla legge istitutiva e dalle fonti in essa richiamate, dalle norme del presente statuto e dalle norme regolamentari emanate nell'esercizio della propria autonomia.

5. L'Agenzia ha sede in Roma.

Art. 2.

Fini istituzionali

1. L'Agenzia, tenuto conto degli obiettivi definiti dagli atti di indirizzo e programmazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica ove delegata, relativamente ai fondi strutturali e di investimento europei e al fondo per lo sviluppo e la coesione, svolge le funzioni ed i compiti ad essa attribuiti dalla legge al fine di assicurare il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione ed in particolare sorveglia e sostiene la politica di coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e rafforza l'azione di programmazione e coordinamento, fatte salve le competenze attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dalla legge istitutiva.

Art. 3.

Attribuzioni dell'Agenzia

1. L'Agenzia, nel perseguimento dei fini istituzionali di cui all'articolo 2 del presente statuto:

a) opera in raccordo con le amministrazioni competenti il monitoraggio sistematico e continuo dei programmi operativi e degli interventi della politica di coesione, anche attraverso specifiche attività di valutazione e verifica, ferme restando le funzioni di controllo e monitoraggio attribuite alla ragioneria generale dello Stato;

b) svolge azioni di sostegno e di assistenza tecnica alle amministrazioni che gestiscono programmi europei o nazionali con obiettivi di rafforzamento della coesione territoriale sia attraverso apposite iniziative di formazione del personale delle amministrazioni interessate, che con l'intervento di qualificati soggetti pubblici di settore per l'accelerazione e la realizzazione dei programmi, anche con riferimento alle procedure relative alla stesura e gestione di bandi pubblici e alle problematiche comuni che emergono nella gestione dei programmi.

c) vigila, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche, sull'attuazione dei programmi e realizzazione dei progetti che utilizzano i Fondi strutturali e di investimento ed il Fondo per lo Sviluppo e la coesione, anche nell'ambito di contratti istituzionali di sviluppo ed accordi di programmazione negoziata;

d) promuove, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche, il miglioramento della qualità, della tempestività, dell'efficacia e della trasparenza delle attività di programmazione e attuazione degli interventi;

e) può assumere le funzioni dirette di Autorità di gestione di programmi o di specifici progetti o a carattere sperimentale nonché nelle ipotesi previste dalla lettera *f)*, sentite le amministrazioni titolari.

f) dà esecuzione alle determinazioni adottate ai sensi degli articoli 3 e 6, comma 6 del decreto legislativo n. 88 del 2011.

2. L'Agenzia assicura lo svolgimento delle attività strumentali e di controllo interno nell'ambito delle risorse disponibili.

3. Svolge altresì ogni altra funzione ad essa attribuita dalla legge istitutiva e dalle altre leggi vigenti in materia.

4. Per lo svolgimento dei compiti e delle attribuzioni del presente articolo l'Agenzia può stipulare accordi e convenzioni ed avvalersi del supporto di qualificati soggetti pubblici operanti nel settore nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, lettera *g)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

5. L'Agenzia può avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e dello sviluppo d'impresa spa, in conformità con le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi ai sensi dell'articolo 10 comma 14-*ter* della legge istitutiva.

Art. 4.

Organi

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge istitutiva, gli organi dell'Agenzia sono:

a) Il Direttore generale;

b) Il Comitato direttivo;

c) Il Collegio dei revisori dei conti.

2. Il Direttore generale, di seguito "Direttore", è nominato, ai sensi dell'art. 10, comma 4, della legge istitutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dell'Autorità politica ove delegata, scelto tra personalità che posseggano elevate competenze e comprovata esperienza nelle materie delle politiche di coesione. Il Direttore resta in carica per tre anni ed è rinnovabile una sola volta. L'incarico è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato o di lavoro autonomo, nonché con qualsiasi altra attività professionale, anche occasionale. Il trattamento economico complessivo del Direttore non può essere superiore a quello massimo previsto per i Capi Dipartimento del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Il Comitato direttivo, di seguito "Comitato", è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica ove delegata. Il Comitato, oltre al direttore dell'Agenzia che lo presiede, è composto da quattro membri, di cui due dirigenti dei principali settori di attività dell'Agenzia e due rappresentanti delle Amministrazioni territoriali designati dalla Conferenza unificata, di cui uno in rappresentanza delle Regioni e l'altro in rappresentanza degli Enti locali. I componenti del comitato restano in carica tre anni. L'incarico è rinnovabile una sola volta e non comporta alcuna forma di compenso. I componenti designati dalla Conferenza Stato-Regioni e dalla Conferenza Stato-Città non possono svolgere in qualsiasi forma attività attinente ai compiti dell'Agenzia o degli altri organismi che coadiuvano l'Agenzia nello svolgimento dei propri compiti istituzionali. Con le medesime modalità previste per la nomina si procede anche alla sostituzione dei singoli componenti cessati per qualsiasi causa dall'incarico. Il Comitato organizza i propri lavori secondo le disposizioni del regolamento di organizzazione dell'Agenzia.

4. Il Collegio dei revisori dei conti, di seguito "Collegio", è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica ove delegata, ed è composto, ai sensi dell'art. 16 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da un Presidente, designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e da due membri, di cui uno designato dal Ministero dell'economia e delle finanze e l'altro dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, scelti fra gli iscritti al Registro dei revisori legali o tra persone in possesso di specifica professionalità. E' altresì nominato un componente supplente. I membri del collegio restano in carica tre anni e possono essere riconfermati nell'incarico una sola volta. I compensi dei membri del Collegio dei revisori sono stabiliti con decreto dal Presidente del consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia.

5.Ai membri del collegio dei revisori si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti del Collegio non possono partecipare, in qualsiasi forma, alle attività attinenti le competenze dell'Agenzia o di altri organismi che svolgono compiti, in qualsiasi modo, collegati alle attività dell'Agenzia.

Art. 5.

Attribuzioni del direttore generale

1. Il Direttore è il legale rappresentante dell'Agenzia ed è responsabile della gestione e dell'attuazione degli obiettivi definiti negli atti di indirizzo e programmazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica ove delegata. Cura i rapporti con le istituzioni e le amministrazioni pubbliche nazionali, europee e internazionali, nonché con le regioni e le autonomie locali, in coerenza con le finalità e gli indirizzi di cui agli articoli 1 e 2 del presente Statuto.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Direttore, sentito il Comitato direttivo, presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri un piano di durata triennale, aggiornato annualmente, nel quale sono contenuti gli obiettivi, i risultati attesi, l'entità e le modalità dei finanziamenti da accordare all'Agenzia stessa, le strategie per il miglioramento dei servizi, le modalità di verifica dei risultati di gestione, le modalità necessarie ad assicurare al Presidente del Consiglio dei Ministri o all'Autorità politica ove delegata la conoscenza dei fattori gestionali interni all'Agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse. Il piano è definito mediante stipula di apposita convenzione tra il Presidente del Consiglio dei Ministri o l'Autorità politica ove delegata e il Direttore dell'Agenzia. Del piano è data informativa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. In sede di prima applicazione, il piano è presentato entro 90 giorni, dalla costituzione di tutti gli organi dell'Agenzia.

3. Il Direttore svolge tutti i compiti dell'Agenzia non espressamente assegnati dalle disposizioni di legge e dal presente Statuto ad altri organi e, in particolare:

a) presiede il Comitato direttivo;

b) adotta i piani e i programmi necessari per raggiungere gli obiettivi previsti dalla convenzione, previo parere del Comitato direttivo;

c) adotta, previo parere del Comitato direttivo, e sottopone per l'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica ove delegata, i regolamenti e gli atti generali che regolano il funzionamento dell'Agenzia,

d) sottopone semestralmente al Presidente del Consiglio dei Ministri o all'Autorità politica ove delegata una relazione sull'attività dell'Agenzia e in particolare sullo stato di attuazione del piano triennale;

e) predispone il budget economico dell'Agenzia ed il bilancio d'esercizio, previo parere del Comitato direttivo, e li trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri o all'Autorità politica ove delegata per l'approvazione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze

f) provvede, nei limiti e con le modalità previsti nella normativa vigente e dai contratti collettivi, all' assegnazione degli incarichi ai dirigenti, alla definizione di ruoli, responsabilità ed uffici di competenza;

g) pone in essere agli atti di gestione ed esercita i relativi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, fatte salve le competenze dei dirigenti.

4. In caso di assenza del servizio o di impedimento temporaneo, le attribuzioni del Direttore sono esercitate da un vicario nominato dal direttore stesso. Nel caso in cui il vicario non sia nominato le funzioni sono svolte dal dirigente più anziano nell'ambito del grado più elevato.

Art. 6.

Attribuzioni del Comitato direttivo

1. Il Comitato Direttivo si riunisce su convocazione del Direttore ogni qualvolta egli lo ritenga necessario e comunque almeno ogni trimestre.

2. Il Comitato direttivo esprime parere in tutti i casi previsti dal presente statuto e, in particolare:

a) sulle modifiche dello statuto, sui regolamenti e sugli atti generali che regolano il funzionamento dell'Agenzia,

b) sul piano triennale e sugli aggiornamenti annuali

c) sul budget economico e sul bilancio di esercizio;

d) su ogni questione che il Direttore ponga all'ordine del giorno.

4. Alle sedute del Comitato direttivo possono assistere i componenti del collegio dei revisori, senza diritto di voto.

Art. 7.

Attribuzioni e funzionamento del Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti provvede a tutti i compiti previsti alla normativa vigente, relativamente alla funzione di revisore dei conti. Esso, tra l'altro:

a) vigila sull'osservanza delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie,. Il Collegio dei revisori, in particolare:

b) accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;

c) esamina il budget e controlla il bilancio;

d) accerta periodicamente la consistenza di cassa;

e) redige le relazioni di propria competenza;

f) provvede agli altri compiti demandati dalla legge compreso il monitoraggio della spesa pubblica;

h) svolge il controllo di regolarità secondo le disposizioni dì cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

2. Il Collegio può chiedere al Direttore notizie sull'andamento e la gestione dell'Agenzia ovvero su singole questioni, riferendo al Presidente del Consiglio dei Ministri o all'Autorità politica ove delegata eventuali irregolarità riscontrate;

3. Il collegio dei revisori è convocato dal Presidente, anche su richiesta dei componenti, ogni qualvolta lo ritenga necessario e comunque almeno una volta per trimestre. Le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti. Sono considerati presenti anche i componenti che assistono a distanza purchè con modalità di telecomunicazione che consentano l'identificazione, la partecipazione ininterrotta alla discussione e l'intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti. In tal caso la riunione del collegio si considera tenuta nel luogo dove si trova il Presidente. Il componente dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale il proprio dissenso. Di ogni verifica, ispezione e controllo, anche individuale, e delle risultanze dell'esame collegiale del budget e del bilancio è redatto apposito verbale, che deve essere trascritto nel libro dei verbali del collegio custodito presso l'Agenzia..

Art. 8.

Dirigenza

1. I dirigenti dell'Agenzia, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo. 2001, n 165:

a) curano l'attuazione degli indirizzi, dei piani e dei programmi generali predisposti dal direttore, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi e di gestione esercitando i relativi poteri di spesa;

b) formulano proposte ed esprimono pareri al Direttore;

c) dirigono, controllano e coordinano 1'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;

d) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie o strumentali assegnate ai propri uffici;

e) effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio di merito ai sensi della normativa vigente.

Art. 9.

Principi generali di organizzazione e funzionamento

1. L'organizzazione dell'Agenzia, articolata in settori di attività, è determinata con regolamento. Il regolamento di organizzazione è adottato, previo parere del Comitato direttivo, dal direttore che lo trasmette per l'approvazione al Presidente del Consiglio dei Ministri o all'Autorità politica ove delegata, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze

2. La dotazione organica dell'Agenzia, fissata in numero di 200 unità, è determinata dal regolamento di organizzazione, secondo le necessità di funzionamento dell'Agenzia e nel rispetto delle modalità del trasferimento del personale indicate nella legge istitutiva.

3. Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, l'Agenzia può avvalersi, nei limiti della dotazione organica e della disponibilità economica esistente, dì personale in posizione di comando, fuori ruolo, distacco, o analogo istituto previsto dalle Amministrazioni di provenienza, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti.

4. L'assunzione di personale di ruolo, nei limiti della dotazione organica e della disponibilità economica esistente, avviene mediante concorso pubblico e nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di mobilità e regime di assunzioni

5. Nei limiti delle disponibilità finanziarie per l'assistenza tecnica collegata alla gestione di programmi della politica di coesione nazionale e comunitaria, l'Agenzia può avvalersi di personale assunto con l'utilizzo di contratti di lavoro flessibile, a termine o di collaborazione per specifici compiti collegati all'attuazione dei programmi stessi e per la durata dei medesimi, nel rispetto delle procedure di selezione previste all'articolo 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

6. Al personale in servizio presso l'Agenzia si applica il contratto collettivo di lavoro del personale del comparto Ministeri, ai sensi dell'art. 10 della legge istitutiva.

7. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 18 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 10.

Strutture di controllo interno

1. Gli organi di controllo interno dell'Agenzia sono strutturati secondo le disposizioni generali del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 286 e successive modificazioni, e del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni e secondo le specifiche modalità previste dal regolamento di organizzazione.

Art. 11.

Codice di comportamento del personale

1. Il personale dell'Agenzia, conforma la propria condotta al codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e alle disposizioni contenute nel contratto collettivo di lavoro del comparto Ministeri.

2. Il Direttore, previo parere del Comitato direttivo, adotta un codice di comportamento del personale relativamente agli obblighi connessi all'esercizio delle funzioni.

Art. 12.

Regolamento di contabilità e di bilancio dell'Agenzia

1. L'agenzia è dotata di autonomia contabile e di bilancio disciplinata mediante un apposito regolamento di contabilità e di bilancio.

2. Il regolamento di contabilità e di bilancio è adottato, previo parere del Comitato direttivo, dal Direttore dell'Agenzia che lo trasmette per l'approvazione al Presidente del Consiglio dei Ministri o all'Autorità politica ove delegata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Le norme contenute nel regolamento di contabilità e di bilancio disciplinano, tra l'altro, le modalità di redazione del bilancio dell'Agenzia redatto secondo i principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Si applicano altresì le disposizioni attuative dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.

4. Il regolamento di contabilità e di bilancio attua anche quanto stabilito nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 10 comma 8 della legge istitutiva.

Art. 13.

Modifiche dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto dell'Agenzia sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano.

14A06557

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 giugno 2014.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Cabrio Olivo», rilasciata in seguito a procedura di valutazione zonale.

IL DIRETTORE GENERALI
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute", ed in particolare l'art. 19, recante "Disposizioni transitorie e finali";

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente "Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande", e successive modifiche, ed in particolare l'art. 6;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche, ed in particolare gli articoli 115 recante " Ripartizione delle competenze" e l'art. 119 recante "Autorizzazioni";

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente "Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti", e successive modifiche;

Visto il Regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011. 546/2011, 547/2011, 284/2013, 285/2013, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari

ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente "Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi", e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, e successivi aggiornamenti;

Vista la domanda presentata, in data 26 marzo 2013 dall'Impresa Basf Italia Spa con sede legale in Cesano Maderno (MB), via Marconato n. 8, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario Cabrio Olivo ai sensi dell'art. 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009, contenente la sostanza attiva piraclostrobina, nella quale l'impresa medesima ha indicato l'Italia quale Stato membro relatore ai sensi dell'art. 35 del citato regolamento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012 concernente "Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio;

Considerato che, con il regolamento di esecuzione (UE) 540/2011, la sostanza attiva piraclostrobina è stata considerata approvata a nonna del regolamento (CE) 1107/2009, alle medesime condizioni di cui allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto il rapporto di registrazione preliminare (draft registration report - *DRR)*, messo a disposizione dallo Stato membro relatore Italia in data 27 gennaio 2014;

Visti i commenti su detto rapporto di valutazione preliminare, formulati dagli Stati membri interessati e dagli esperti della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, ai sensi dell'art. 36, comma 1, del Regolamento (CE) 1107/2009;

Considerato che la documentazione presentata dall'Impresa per il rilascio dell'autorizzazione zonale all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario in questione è stata esaminata dallo Stato membro relatore Italia con esito favorevole così come indicato nel rapporto di registrazione conclusivo (registration report - *RR)*;

Viste le note dell'Ufficio in data 22 maggio 2014 con le quali è stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi, da presentarsi entro 24 mesi dalla data del presente decreto;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 gennaio 2018, l'Impresa Basf Italia Spa con sede legale in Cesano Maderno (MB), via Marconato n. 8, è autorizzata, ai sensi del regolamento (CE) 1107/2009, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Cabrio Olivo, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da 0,5 - 1 - 5 kg.

Il prodotto fitosanitario è preparato nei seguenti stabilimenti:

BASF SE, 67056 Ludwigshafen, Germania;

BASF Corporation Sparks Plant - 31647 Sparks, USA.

Il prodotto è confezionato nel seguente stabilimento:

STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. - via E. Torricelli, 2 - 48010 Cotignola (RA);

SCHIRM GmbH - 85107 Baar-Ebenhausen (Germania).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 16110.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegata etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

Roma, 23 giugno 2014

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

CABRIO OLIVO®

FUNGICIDA PER L'OLIVO PER LA PRODUZIONE DI OLIVE DA OLIO

GRANULI IDRODISPERSIBILI

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Piraclostrobina pura g 20 (= 200 g/kg)
Coformulanti q. b. a g 100

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti per l'ambiente acquatico.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non respirare gli aerosoli. Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. Non gettare residui nelle fognature. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

BASF Italia S.p.A. - Via Marconato 8
20811 Cesano Maderno (MB) - Tel. 0362/512.1

PRODOTTO FITOSANITARIO

Reg. del Ministero della Salute n. 16110 del

Officine di produzione
BASF SE, 67056 Ludwigshafen, Germania
BASF Corporation Sparks Plant – 31647 Sparks, USA

Officine di solo riconfezionamento
STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. – Via E. Torricelli, 2 - 48010 Cotignola (RA)
SCHIRM GmbH - 85107 Baar-Ebenhausen(Germania)

Contenuto netto: 0,5 - 1 – 5 kg
Partita n.

® Marchio registrato

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Si raccomanda di effettuare il processo di estrazione dell'olio per spremitura a freddo.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 30 metri dai corpi idrici superficiali in combinazione all'uso di ugelli antideriva (riduzione almeno 30%).

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso d'intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE TECNICHE
CABRIO OLIVO è un fungicida di copertura, con attività preventiva, a base di piraclostrobina, sostanza attiva appartenente al gruppo delle strobilurine. Formulato in granuli idrodispersibili, CABRIO OLIVO è indicato per il controllo della lebbra dell'olivo *(Colletotrichum gloeosporioides* e *C. acutatum)*.

DOSI, EPOCHE E MODALITÀ D'IMPIEGO

OLIVO per la produzione di olive da olio:
CABRIO OLIVO va applicato alla dose di **0,5 kg/ha** utilizzando un volume d'acqua pari a **1000 l/ha**, per il controllo della **lebbra dell'olivo** *(Colletotrichum gloeosporioides* e *C. acutatum)*.

CABRIO OLIVO deve essere applicato non più di **1 volta** all'anno durante il periodo che va dalla comparsa delle infiorescenze allo sviluppo precoce delle drupe (da grano di pepe fino al raggiungimento del 40% delle dimensioni finali).

Si raccomanda lo scrupoloso rispetto di dosi e numero massimo di trattamenti.
Impiegare volumi di soluzione che consentano una completa ed omogenea bagnatura.
CABRIO OLIVO va applicato preventivamente.
Si consiglia di usare CABRIO OLIVO nei periodi critici di sviluppo delle malattie fungine sopra elencate.
Si consiglia l'impiego di CABRIO OLIVO nell'ambito di un programma di trattamenti che preveda la rotazione di sostanze attive con diverso meccanismo di azione.
Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento.

FITOTOSSICITÀ
CABRIO OLIVO, applicato da solo, non ha mai causato danni alle diverse varietà di olivo sin qui saggiate.

COMPATIBILITÀ
In caso di miscela di CABRIO OLIVO con altri prodotti, è buona prassi effettuare saggi preliminari su pochi metri quadrati, prima di estendere i trattamenti a tutto il campo da trattare.
Avvertenza - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA
Assicurarsi che l'attrezzatura sia pulita e tarata correttamente per il trattamento da effettuare. Riempire il serbatoio con acqua fino a metà. Mettere in moto l'agitatore del serbatoio prima di versarvi la dose di prodotto necessaria. Continuando ad agitare la soluzione, aggiungere acqua sino al volume previsto per l'applicazione. Dopo l'applicazione è buona pratica pulire subito l'attrezzatura con acqua.

Effettuare il trattamento entro il 31 Luglio e comunque sospendere i trattamenti 120 GIORNI prima della raccolta per l'olivo.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 23 giugno 2014

14A06497

DECRETO 30 luglio 2014.

Permesso di commercio parallelo del prodotto fitosanitario «Pulsar II».

IL DIRETTORE GENERALE

PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

E LA NUTRIZIONE

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 19, recante «Disposizioni transitorie e finali»;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente «Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande», e successive modifiche, ed in particolare l'art. 6;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche, ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, e successive modifiche;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda del 21 marzo 2014, e successive integrazioni di cui l'ultima l'11 giugno 2014, con cui l'Impresa Verde Bio Srl, con sede in Montebelluna (TV) Viale della Vittoria, 14/b,, ha richiesto, ai sensi dell'art. 52 del regolamento (CE) n. 1107/2009, il permesso di commercio parallelo dalla Romania del prodotto PULSAR 40, ivi registrato al n. 1859/29.09.1998 a nome dell'Impresa Basf Agro B. V., con sede legale in Au Zh (Switzerland);

Vista l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto di riferimento BEYOND autorizzato in Italia al n. 10925 a nome dell'Impresa Basf Italia Spa;

Accertato che sono rispettate le condizioni di cui all'art. 52, par. 3, lettera a, b, c, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Considerato che l'Impresa Verde Bio Srl ha chiesto di denominare il prodotto importato con il nome PULSAR II;

Accertata la conformità dell'etichetta da apporre sulle confezioni del prodotto oggetto di commercio parallelo, all'etichetta del prodotto fitosanitario di riferimento autorizzato in Italia;

Visto il versamento effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio del presente permesso;

Decreta:

1. È rilasciato, fino al 31 luglio 2016, all'Impresa Verde Bio Srl, con sede in Montebelluna (TV) Viale della Vittoria, 14/b, il permesso n. 16127 di commercio parallelo del prodotto fitosanitario denominato PULSAR II, proveniente dalla Romania, ed ivi autorizzato al n. 1859/29.09.1998 a nome dell'Impresa Basf Agro B.V., con sede legale in Au Zh (Switzerland).

2. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

3. Il prodotto è sottoposto alle operazioni di riconfezionamento e rietichettatura presso gli stabilimenti riportati nell'allegata etichetta.

4. Il prodotto verrà posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da l 0,5-1-3-5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 30 luglio 2014

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dalla Romania, ai sensi del Regolamento (CE) N. 1107/2009, Art.52

PULSAR® II

ERBICIDA PER VARIETA' TOLLERANTI AGLI ERBICIDI IMIDAZOLINONI DI RISO E GIRASOLE
Concentrato Solubile (SL)

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono

Imazamox, puro	3,7	g (= 40 g/l)
Coformulanti q.b. a g	100	g

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali, schede informative in materia di sicurezza. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.

Titolare della registrazione in Romania:
BASF AGRO B.V. – Moosacherstrasse 2
8804 Au Zh – Switzerland
N° di registrazione: 1859/29.09.1998

Importato dalla Romania da:
Verde Bio S.r.l.
Viale della Vittoria 14/b
31044 Montebelluna (TV)
Tel. 0423 614260

Registrazione n. 16127 del 30/07/2014 del Ministero della Salute

Officina di rietichettatura / riconfezionamento:
Phyteurop SA - Z.I. de Grande Champagne - F-49260 Montreuil Bellay

Contenuto Netto: Litri 0,5 - 1 – 3 - 5

Partita n.: vedi sul corpo del contenitore

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade]. Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa – Non respirare i vapori - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti – Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

MECCANISMO D'AZIONE
Il prodotto penetra velocemente nelle malerbe sensibili, per assorbimento sia fogliare sia radicale. Esso è quindi traslocato verso i punti d'accrescimento (meristemi) dei germogli e delle radici, dove causa il rapido arresto della crescita delle malerbe, il loro progressivo ingiallimento ed infine la loro morte, che in genere sopraggiunge circa 10 giorni dopo l'applicazione.
PULSAR® II svolge al meglio la sua attività erbicida quando è impiegato su infestanti in attiva crescita e nei primi stadi di sviluppo.

SPETTRO D'AZIONE
Le malerbe sensibili sono: *Abutilon theophrasti* (cencio molle), *Amaranthus spp.* (amaranto), *Atriplex patula* (atriplice), *Capsella bursa-pastoris* (borsapastore comune), *Datura stramonium* (stramonio comune), *Myagrum perfoliatum* (miagro liscio), *Polygonum spp.* (poligoni), *Raphanus spp.* (ravanelli), *Sinapis spp.* (senape), *Solanum nigrum* (erba morella), *Stachys annua* (stregona annuale) e *Xanthium spp.* (nappole).
Le malerbe mediamente sensibili sono: *Alopecurus myosuroides* (coda di volpe), *Avena spp.* (avena), *Lamium spp* (falsa ortica), *Lolium spp* (loglio), *Orobanche spp.* (succiamele).
Le malerbe della risaia sensibili sono: *Alisma plantago-aquatica* (piantaggine acquatica), *Butomus umbellatus* (giunco fiorito), *Echinochloa crus-galli* (giavoni rossi), *Heteranthera reniformis* (eterantera a foglia reniforme), *Oryza spp.* (riso crodo) e *Scirpus spp.* (lische).
Le malerbe della risaia mediamente sensibili sono: *Echinochloa erecta* (giavone bianco), *Cyperus spp.* (zigoli) e *Panicum dicothomiflorum* (panico delle risaie).
L'efficacia del prodotto può essere ridotta in presenza di biotipi infestanti resistenti agli inibitori di ALS/AHAS (aceto lattato sintetasi), come le solfoniluree, le triazolpirimidine e gli imidazolinoni.

DOSI, EPOCHE E MODALITA' D'IMPIEGO
Su **GIRASOLE, di varietà tolleranti agli erbicidi imidazolinoni:** impiegare una dose di 0,75 – 1,25 L/ha, diluita in un volume d'acqua di 200 - 600 L/ha. Trattare in post-emergenza, quando la coltura è in uno stadio di sviluppo compreso tra le 2 e le 6 foglie.
Su **RISO, di varietà tolleranti agli erbicidi imidazolinoni:** per la lotta al riso crodo e ad altre infestanti. **PULSAR® II**, diluito in un volume d'acqua di 200–300 L/ha, deve essere impiegato come sotto riportato.
Riso seminato in acqua – Eseguire il primo trattamento con 0,875 L/ha di **PULSAR® II** in miscela con DASH HC alla concentrazione 0,5% (0,5 litri ogni 100 litri d'acqua) su terreno saturo d'acqua e con coltura allo stadio di 3-4 foglie. Risommergere la risaia 3-4 giorni dopo il trattamento. Ripetere il trattamento su terreno saturo d'acqua e con riso allo stadio di 1-4 culmi d'accestimento (circa 2-3 settimane dopo il primo trattamento). Risommergere la risaia dopo 3-4 giorni. La dose massima annua di **PULSAR® II** è di 1,75 L/ha.
Riso seminato in asciutta – Eseguire il primo trattamento con 0,875 L/ha di **PULSAR® II** in miscela con DASH HC alla concentrazione 0,5% (0,5 litri ogni 100 litri d'acqua), con coltura allo stadio di 2-3 foglie ed eseguire dopo 3-4 giorni una bagnatura/sommersione. Ripetere il trattamento su risaia sgrondata con 0,875 L/ha di **PULSAR® II** con riso allo stadio di 1-2 culmi d'accestimento e risommergere la risaia dopo 3-4 giorni dal secondo intervento. La dose massima annua è di 1,75 L/ha di **PULSAR® II**.

AVVERTENZE AGRONOMICHE: il prodotto contiene un p.a. inibitore dell'enzima ALS. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di malerbe resistenti, si consiglia di alternare o miscelare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione.**Avvertenza:** nei 10 giorni seguenti al trattamento, non far defluire l'acqua dalla risaia.

Per salvaguardare al massimo l'efficacia della tecnologia che si basa sulla tolleranza delle varietà di riso agli erbicidi imidazolinoni, si raccomandano le seguenti pratiche agronomiche:
• per ogni ciclo colturale, l'uso di semente certificata;
• per il controllo del riso crodo, l'alternanza di erbicidi con differente meccanismo d'azione.
In caso di dubbi sull'opportunità o sulle modalità d'impiego del prodotto, si consiglia di rivolgersi al Servizio Tecnico BASF.
Avvertenza: per proteggere le acque sotterranee non applicare sul suolo con tessitura sabbiosa.

FITOTOSSICITA'
Qualche transitorio rallentamento vegetativo può tuttavia verificarsi, se si diserbano colture in condizioni di forte stress (per es. per siccità o caldo eccessivo). Se si deve sostituire la coltura diserbata, oltre alle stesse colture autorizzate, possono essere seminate: cece, trifoglio, insalata e radicchio.
Lasciar trascorrere almeno **4 mesi** prima di seminare in successione alla coltura trattata: cavoli, orzo, patata, pomodoro, varietà di frumento o di girasole o ibridi di mais non dichiaratamente resistenti agli imidazolinoni. Barbabietola da zucchero e colza possono essere seminate solo **6 mesi** dopo il trattamento, previa aratura del terreno.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

PULSAR® II
V. 6_2014

® Marchio Registrato

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale n. 16127 del 30/07/2014

14A06494

DECRETO 30 luglio 2014.

Permesso di commercio parallelo del prodotto fitosanitario «Phoenimate C +».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 19, recante «Disposizioni transitorie e finali»;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente «Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande», e successive modifiche, ed in particolare l'art. 6;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche, ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, e successive modifiche;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda del 19 febbraio 2014, e successive integrazioni di cui l'ultima l'11 giugno 2014, con cui l'Impresa Phoenix - Del Srl, con sede in Padova, via Venezia n. 9/A, ha richiesto, ai sensi dell'art. 52 del regolamento (CE) n. 1107/2009, il permesso di commercio parallelo dalla Francia del prodotto ISOMATE C, ivi registrato al n. 9900123 a nome dell'Impresa Sumi Agro France, con sede legale in Paris Cedex;

Vista l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto di riferimento ISOMATE C plus autorizzato in Italia al n. 11551 a nome dell'Impresa CBC (Europe *Srl)*;

Accertato che sono rispettate le condizioni di cui all'art. 52, par. 3, lettera a, b, c, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Considerato che l'Impresa Phoenix - Del Srl ha chiesto di denominare il prodotto importato con il nome PHOENIMATE C +;

Accertata la conformità dell'etichetta da apporre sulle confezioni del prodotto oggetto di commercio parallelo, all'etichetta del prodotto fitosanitario di riferimento autorizzato in Italia;

Visto il versamento effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio del presente permesso;

Decreta:

1. È rilasciato, fino al 31 agosto 2019, all'Impresa Phoenix - Del Srl, con sede in Padova, via Venezia n. 9/A, il permesso n. 16122 di commercio parallelo del prodotto fitosanitario denominato PHOENIMATE C +, proveniente dalla Francia, ed ivi autorizzato al n. 9900123 a nome dell'Impresa Sumi Agro France, con sede legale in Paris Cedex 16.

2. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

3. Il prodotto è sottoposto alle operazioni di riconfezionamento e rietichettatura presso gli stabilimenti riportati nell'allegata etichetta.

4. Il prodotto verrà posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da 100-400 diffusori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 30 luglio 2014

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

PHOENIMATE C +
Feromone per la lotta contro *Cydia pomonella* (Carpocapsa)
con il metodo della confusione sessuale

Composizione: Diffusori composti da capillare singolo
(E,E)-8.10-Dodecadien-1-ol (Codlemone), Dodecan-1-ol,Tetradecan-1.ol 190mg
Supporto di materiale inerte

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO: R36/38. Irritante per gli occhi e la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA:
S2. Conservare fuori dalla portata dei bambini – S13. Conservare lontano da alimenti, mangimi e da bevande
S20/21. Non mangiare, né bere; né fumare durante l'impiego – S36/37. Indossare guanti e occhiali protettivi
S46. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

Titolare della registrazione:
CBC (Europe) S.r.l. Via E. Majorana, 2 – 20834 Nova Milanese (MB)
Registrazione nr. 11551
Importato dalla Francia da :
PHOENIX-DEL SRL – Via Venezia nr. 9/A – 35131 Padova – Tel 049 8079517

Officina di riconfezionamento e rietichettatura:
VICTOR MARTINET & C.ie 95340 – PERSAN (France)

Registrazione n. 16122 IP del 30/07/2014

CONTENUTO NETTO: 100, 400 diffusori

ISTRUZIONI PER L'USO

Rispettare le seguenti indicazioni per non pregiudicare l'efficacia del prodotto

DOSAGGIO: 800-1000 diffusori/ettaro secondo la dimensione dell'appezzamento, la struttura delle piante e la pressione dell'insetto. Rinforzare i bordi di confine ed eventualmente estendere l'applicazione oltre l'area del frutteto dove possibile.

METODO D'APPLICAZIONE: appendere o attorcigliare in modo lasco i diffusori nel terzo superiore dell'albero evitando l'esposizione diretta al sole. Non stringere eccessivamente per evitare la rottura del diffusore. Con piante di altezza superiore ai 4 metri si consiglia un'applicazione differenziata di 1/3 nella parte alta e 2/3 nella parte bassa della pianta.

EPOCA D'APPLICAZIONE: è fondamentale che i diffusori siano applicati prima dell'inizio del volo della generazione svernante. Nel caso di mancanza di dati certi, si raccomandano l'installazione precoce di trappole di monitoraggio e l'applicazione dei diffusori alle prime catture verificate. In climi moderati i diffusori rilasciano costantemente per almeno 150 giorni.

PRECAUZIONI: frutteti con basse popolazioni possono essere adeguatamente protetti con il metodo della confusione. In presenza di medie o alte popolazioni è necessario nei primi anni di applicazione predisporre una strategia combinata con insetticidi. Soprattutto all'inizio della stagione predisporre trattamenti abbattenti per ridurre le popolazioni e combinare gli effetti per un migliore controllo.
L'uso di insetticidi non pregiudica il funzionamento dei diffusori, è quindi possibile intervenire in qualsiasi momento.
Femmine fecondate provenienti da frutteti vicini o da altre fonti di infestazione possono causare danni non previsti. Ispezionare periodicamente i frutti per verificare eventuali attacchi ed intervenire con insetticidi dove e quando necessario.
Il miglior risultato si ottiene su frutteti di vasta superficie, e quando l'applicazione si esegue per grandi aree, non necessariamente con frutteti contigui. Si possono proteggere anche frutteti di piccole dimensione quando isolati e con bassa popolazione, ma è opportuno in questi casi aumentare il dosaggio per ridurre le perdite di concentrazione dovute all'influenza del vento. Si raccomanda di evitare l'uso su piccole superfici se confinanti o all'interno di altri frutteti.
Il feromone è più pesante dell'aria e tende a scendere verso il suolo, in terreni scoscesi o vicini a grandi vie di comunicazione è difficile mantenere un'adeguata concentrazione. In queste condizioni occorre predisporre siepi di contenimento o applicazioni differenziate secondo i casi, consultate un tecnico per una migliore valutazione.
La vita del diffusore può essere abbreviata da condizioni persistenti di temperature molto alte e venti forti, in queste condizioni può essere necessario aumentare i dosaggi o predisporre strategie combinate.

CONTROLLI: predisporre nei frutteti in confusione trappole di monitoraggio e verificare periodicamente (ogni settimana) l'assenza di catture, ciò al fine di stabilire se la concentrazione del feromone emesso è sufficiente.
Ispezionare periodicamente, ogni 1-2 settimane secondo il livello di rischio da carpocapsa, 500/1000 frutti suddivisi tra bordi e centro ed intervenire in caso di presenza di attacco oltre il limite economico di danno.

CONSERVAZIONE: nell'imballo originale ed a temperature non superiore a 5 °C il prodotto si conserva per 2 anni. Può essere conservato nelle celle destinate alla conservazione della frutta.

RESPONSABILITA' DEL FORNITORE: l'efficacia del prodotto dipende da vari fattori presenti durante e dopo la sua applicazione e dall'abilità di giudizio dell'utilizzatore nel riconoscere l'insorgere di infestazioni. La responsabilità del fornitore si limita alla conformità del prodotto con quanto dichiarato in etichetta.

Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9 comma 3, D.L. n° 65/2003). Non contaminare altre colture, alimenti bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale n. 16122 del 30/07/2014

14A06495

DECRETO 30 luglio 2014.

Permesso di commercio parallelo del prodotto fitosanitario «Phoenimate OFM».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 19, recante «Disposizioni transitorie e finali»;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente «Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande», e successive modifiche, ed in particolare l'art. 6;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche, ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, e successive modifiche;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda del 19 febbraio 2014, e successive integrazioni di cui l'ultima l'11 giugno 2014, con cui l'Impresa Phoenix - Del Srl, con sede in Padova, via Venezia n. 9/A, ha richiesto, ai sensi dell'art. 52 del regolamento (CE) n. 1107/2009, il permesso di commercio parallelo dalla Francia del prodotto ISOMAT-OFM, ivi registrato al n. 2100241 a nome dell'Impresa Sumi Agro France, con sede legale in Paris Cedex;

Vista l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto di riferimento ISOMATE OFM ROSSO FLEX autorizzato in Italia al n. 11549 a nome dell'Impresa CBC (Europe *Srl)*;

Accertato che sono rispettate le condizioni di cui all'art. 52, par. 3, lettera a, b, c, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Considerato che l'Impresa Phoenix - Del Srl ha chiesto di denominare il prodotto importato con il nome PHOENIMATE OFM;

Accertata la conformità dell'etichetta da apporre sulle confezioni del prodotto oggetto di commercio parallelo, all'etichetta del prodotto fitosanitario di riferimento autorizzato in Italia;

Visto il versamento effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio del presente permesso;

Decreta:

1. È rilasciato, fino al 31 agosto 2019, all'Impresa Phoenix - Del Srl, con sede in Padova, via Venezia n. 9/A, il permesso n. 16123 di commercio parallelo del prodotto fitosanitario denominato PHOENIMATE OFM, proveniente dalla Francia, ed ivi autorizzato al n. 2100241 a nome dell'Impresa Sumi Agro France, con sede legale in Paris Cedex 16;

2. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

3. Il prodotto è sottoposto alle operazioni di riconfezionamento e rietichettatura presso gli stabilimenti riportati nell'allegata etichetta.

4. Il prodotto verrà posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da 200 diffusori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 30 luglio 2014

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

PHOENIMATE OFM

Feromone per la lotta contro *Grapholita molesta* (Tignola/Cidia Orientale del pesco) e *Grapholita funebrana* (Tignola delle susine) con il metodo della confusione sessuale

COMPOSIZIONE: Diffusori composti da capillare singolo
(Z)-8-Dodecenyl acetate, (E)-8-Dodecenyl acetate, (Z)-8-Dodecen-1-ol 240 mg
Supporto di materiale inerte

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO: R38. Irritante per la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA:
S2. Conservare fuori dalla portata dei bambini – S13. Conservare lontano da alimenti, mangimi e da bevande S20/21. Non mangiare, né bere; né fumare durante l'impiego – S36/37. Indossare guanti e occhiali protettivi S46. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

Titolare della registrazione:
CBC (Europe) S.r.l. Via E. Majorana, 2 – 20834 Nova Milanese (MB)
Registrazione nr. 11549
Importato dalla Francia da :
PHOENIX-DEL SRL – Via Venezia nr. 9/A – 35131 Padova – Tel 049 8079517

Officina di riconfezionamento e rietichettatura:
VICTOR MARTINET & C.ie 95340 – PERSAN (France)

Registrazione n. 16123 IP del 30/07/2014

CONTENUTO NETTO: 200 diffusori

ISTRUZIONI PER L'USO

Rispettare le seguenti indicazioni per non pregiudicare l'efficacia del prodotto

DOSAGGIO: 500-600 diffusori/ettaro secondo la dimensione dell'appezzamento, la struttura delle piante e la pressione dell'insetto. Rinforzare i bordi di confine ed eventualmente estendere l'applicazione oltre l'area del frutteto dove possibile.

METODO D'APPLICAZIONE: appenderli infilandoli sui rami nel terzo superiore della pianta, evitando l'esposizione diretta al sole. Non aprire con forza per evitare la rottura del diffusore e la conseguente impossibilità di applicazione. Con piante di altezza superiore ai 4 metri si consiglia un'applicazione differenziata di 1/3 nella parte alta e 2/3 nella parte bassa della pianta.

EPOCA D'APPLICAZIONE: è fondamentale che i diffusori siano applicati prima dell'inizio del volo della generazione svernante. Nel caso di mancanza di dati certi, si raccomandano l'installazione precoce di trappole di monitoraggio e l'applicazione dei diffusori alle prime catture verificate. In climi moderati i diffusori rilasciano costantemente per almeno 150 giorni.

PRECAUZIONI: frutteti con basse popolazioni possono essere adeguatamente protetti con il metodo della confusione. In presenza di medie o alte popolazioni è necessario nei primi anni di applicazione predisporre una strategia combinata con insetticidi. Soprattutto all'inizio della stagione predisporre trattamenti abbattenti per ridurre le popolazioni e combinare gli effetti per un migliore controllo.
L'uso di insetticidi non pregiudica il funzionamento dei diffusori, è quindi possibile intervenire in qualsiasi momento.
Femmine fecondate provenienti da frutteti vicini o da altre fonti di infestazione possono causare danni non previsti. Ispezionare periodicamente i frutti per verificare eventuali attacchi ed intervenire con insetticidi dove e quando necessario.
Il miglior risultato si ottiene su frutteti di vasta superficie, e quando l'applicazione si esegue per grandi aree, non necessariamente con frutteti contigui. Si possono proteggere anche frutteti di piccole dimensione quando isolati e con bassa popolazione, ma è opportuno in questi casi aumentare il dosaggio per ridurre le perdite di concentrazione dovute all'influenza del vento. Si raccomanda di evitare l'uso su piccole superfici se confinanti o all'interno di altri frutteti.
Il feromone è più pesante dell'aria e tende a scendere verso il suolo, in terreni scoscesi o vicini a grandi vie di comunicazione è difficile mantenere un'adeguata concentrazione. In queste condizioni occorre predisporre siepi di contenimento o applicazioni differenziate secondo i casi, consultate un tecnico per una migliore valutazione.
La vita del diffusore può essere abbreviata da condizioni persistenti di temperature molto alte e venti forti, in queste condizioni può essere necessario aumentare i dosaggi o predisporre strategie combinate.

CONTROLLI: predisporre nei frutteti in confusione trappole di monitoraggio e verificare periodicamente (ogni settimana) l'assenza di catture, ciò al fine di stabilire se la concentrazione del feromone emesso è sufficiente.
Ispezionare periodicamente, ogni 1-2 settimane secondo il livello di rischio da Cidia, 200 germogli/frutti suddivisi tra bordi e centro ed intervenire in caso di presenza di attacco oltre il limite di soglia o livello economico di danno.

CONSERVAZIONE: nell'imballo originale ed a temperature non superiore a 5 °C il prodotto si conserva per 2 anni. Può essere conservato nelle celle destinate alla conservazione della frutta.

RESPONSABILITA' DEL FORNITORE: l'efficacia del prodotto dipende da vari fattori presenti durante e dopo la sua applicazione e dall'abilità di giudizio dell'utilizzatore nel riconoscere l'insorgere di infestazioni. La responsabilità del fornitore si limita alla conformità del prodotto con quanto dichiarato in etichetta.

Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9 comma 3, D.L. n° 65/2003). Non contaminare altre colture, alimenti bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale n. 16123 del 30/07/2014

14A06496

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 28 luglio 2014.

Adeguamento del contributo individuale dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, relativo all'anno 2013.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 22 dicembre 1973, n. 903;

Visto l'art. 20 della citata legge n. 903 del 1973, che estende alle pensioni del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica il sistema di perequazione automatica delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

Visto, in particolare, il quarto comma del citato articolo secondo cui il contributo a carico degli iscritti è aumentato mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell' economia e delle finanze, con la stessa decorrenza dell'aumento delle pensioni di cui al primo comma, in misura pari all' incremento percentuale che ha dato luogo alle variazioni degli importi delle pensioni medesime;

Tenuto conto che dalla rilevazione elaborata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, comunicata con nota del 29 maggio 2014, la percentuale di aumento medio delle pensioni erogate dal predetto Fondo è, per l'anno 2013, pari al 3%;

Visto l'art. 1, comma 2, lett. *a)*, della legge 13 novembre 2009, n. 172;

Decreta:

Il contributo a carico degli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, è aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 2013, da € 1.650,43 a € 1.699,92 annui.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2014

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
POLETTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

14A06532

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 3 giugno 2014.

Modifica del decreto ministeriale 25 febbraio 2009 recante: «procedure per l'individuazione degli enti e delle associazioni nautiche di livello nazionale» e di individuazione dei parametri di effettuazione dell'attività di vigilanza sugli enti e le associazioni nautiche di livello nazionale.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante "Codice della nautica da diporto e attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172";

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146, recante il regolamento di attuazione del suddetto decreto legislativo, ed in particolare l'art. 43;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 2009, con cui questo Ministero, in attuazione del predetto art. 43, ha, tra l'altro, individuato i requisiti che gli enti e le associazioni nautiche debbono possedere per conseguire l'iscrizione nell'elenco degli enti di livello nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Ritenuto di dover apportare alcune modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 25 febbraio 2009, nonché di definire i parametri di effettuazione dell'attività di vigilanza che questo Ministero deve svolgere, a norma dell'art. 43, comma 2, del decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146, sulle sezioni e delegazioni degli enti di livello nazionale che svolgono attività di scuola nautica;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 25 febbraio 2009, è sostituito dal seguente:

"2. Per essere considerati a livello nazionale, gli enti e le associazioni nautiche devono possedere i seguenti requisiti all'atto della domanda di inserimento nell'elenco di cui al comma 1:

a) avere lo scopo, previsto dallo statuto o dall'atto costitutivo, di diffondere la pratica di attività sportive e ricreative non a fine di lucro;

b) avere svolto attività d'istruzione nel campo della nautica da diporto da almeno cinque anni;

c) operare sul territorio nazionale con un minimo di cinque sezioni o delegazioni costituite da almeno tre anni, che insistano sul territorio di almeno tre regioni; ciascuna sezione o delegazione deve avere almeno cinquanta soci

e disporre di una sede in prossimità delle acque marittime od interne con attracco idoneo allo svolgimento della navigazione da diporto. Il requisito di prossimità si intende soddisfatto qualora la distanza della sede da idoneo punto di attracco e di imbarco per un'unità, a motore o a vela con motore ausiliario, conforme alle disposizioni vigenti per lo svolgimento degli esami di patente nautica, sia non superiore a un chilometro in linea d'aria."

Art. 2.

1. Le delegazioni o sezioni dell'associazione o ente riconosciuto, che intendano svolgere attività di scuola nautica, devono possedere i seguenti requisiti:

a) avere la disponibilità di una sede in prossimità delle acque marittime od interne con attracco idoneo allo svolgimento della navigazione da diporto. Il requisito di prossimità si intende soddisfatto qualora la distanza della sede da idoneo punto di attracco e di imbarco per un'unità, a motore o a vela con motore ausiliario, conforme alle disposizioni vigenti per lo svolgimento degli esami di patente nautica, sia non superiore a un chilometro in linea d'aria;

b) avere la proprietà o la disponibilità giuridica, presso la propria sede, di un'aula di almeno 25 mq, che sia in regola con le normative vigenti in materia di sicurezza e di igiene;

c) avere la disponibilità di almeno un'unità da diporto, a motore o a vela con motore ausiliario, immatricolata uso scuola nautica in capo all'associazione riconosciuta o a una sua delegazione o sezione, e conforme alle disposizioni vigenti per lo svolgimento degli esami nautici.

Art. 3.

1. Le delegazioni o sezioni dell'associazione o ente riconosciuto, che intendano svolgere attività di scuola nautica, devono individuare un soggetto responsabile dell'attività di formazione per le patenti nautiche, in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea;

b) età non inferiore a 21 anni;

c) diploma di scuola superiore o titolo equipollente;

d) qualifica di insegnante, secondo i requisiti previsti dall'art. 42, comma 6, del decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146.

2. Ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza da parte di questo Ministero, l'associazione o ente riconosciuto deve preventivamente comunicare il calendario dei corsi, l'orario delle lezioni ed i nominativi degli insegnanti e degli istruttori, alla competente Direzione Generale Territoriale del Ministero, relativamente alle delegazioni o sezioni ubicate in prossimità delle acque interne, e alla competente Direzione marittima, relativamente alle delegazioni o sezioni ubicate sulla fascia costiera.

Art. 4.

1. La vigilanza amministrativa e tecnica sulle delegazioni e sezioni delle associazioni ed enti di livello nazionale, prevista dall'art. 43, comma 2, del decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146, è effettuata dalle Direzioni Generali Territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso i propri Uffici motorizzazione civile, relativamente alle delegazioni e sezioni ubicate in prossimità delle acque interne, e dalle Direzioni marittime, attraverso i dipendenti Uffici marittimi, per le delegazioni e sezioni ubicate in prossimità della fascia costiera.

Art. 5.

1. Ove la Direzione Generale Territoriale, ovvero la Direzione marittima competente, ai sensi dell'art. 4, rilevi, in base ai criteri di cui agli articoli 2 e 3, l'inidoneità amministrativa ovvero l'inidoneità tecnica allo svolgimento dell'attività di scuola nautica di una delegazione o sezione dell'associazione o ente di livello nazionale, diffida la delegazione o sezione stessa a conformarsi ai requisiti richiesti entro un termine non inferiore a trenta e non superiore a novanta giorni e, nei casi in cui vi siano situazioni di pericolo per le persone, dispone contestualmente anche l'immediata sospensione dell'attività di insegnamento.

2. Qualora la delegazione o sezione non ottemperi alla diffida, la Direzione Generale Territoriale, ovvero la Direzione marittima, inibisce lo svolgimento dell'attività di scuola nautica da parte della sezione o delegazione, dandone comunicazione all'organo di vertice dell'associazione o ente di livello nazionale e alla Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne.

3. Qualora l'effettuazione non consentita di attività di scuola nautica da parte della sezione o delegazione continui dopo l'emanazione del provvedimento inibitorio da parte della Direzione Generale Territoriale, ovvero da parte della Direzione marittima, la Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne segnala alla Provincia competente la condizione di irregolarità dell'esercizio di scuola nautica da parte della sezione o delegazione dell'associazione o ente.

Art. 6.

1. Le associazioni ed enti già riconosciuti di livello nazionale, provvedono, a pena di revoca del riconoscimento, ad adeguarsi alle disposizioni dell'art. 1 del presente decreto entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le sezioni o delegazioni delle associazioni ed enti già riconosciuti di livello nazionale, che svolgono attività di scuola nautica alla data di entrata in vigore del presente decreto, si adeguano alle prescrizioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 7.

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. All'effettuazione della vigilanza prevista dall'art. 4 si provvede con le attuali risorse umane, strumentali e finanziarie.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2014

Il Ministro: LUPI

Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2014
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 3107

14A06531

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 5 agosto 2014.

Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda le comunicazioni relative agli anticipi.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE EUROPEE
E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli;

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, e successive modifiche relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni" e in particolare l'articolo 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 105 del 27 febbraio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 17/09/2013 "Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali" a norma dell'articolo 2, comma 10 ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto, in particolare, l'articolo 37 ter del regolamento (UE) n. 752/2013 della Commissione del 31 luglio 2013, di modifica del regolamento (CE) n. 555/2008, che rimanda alla competenza degli Stati membri la definizione delle date di trasmissione delle informazioni relative agli anticipi;

Visto il regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;

Visto il programma nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo relativo alla programmazione 2014/2018, inviato alla Commissione UE il 1° marzo 2014;

Ritenuto necessario dare attuazione alle disposizioni comunitarie di cui al sopra menzionato regolamento (CE) n. 555/2008, per definire il calendario delle comunicazioni sugli anticipi;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dalla campagna 2013/2014 e per i pagamenti effettuati nell'esercizio finanziario 2014 e successivi, i beneficiari delle misure di promozione del vino nei paesi terzi, ristrutturazione e riconversione dei vigneti ed investimenti, che hanno percepito anticipi per i quali, alla data del 15 ottobre di ciascun anno, non è stata inoltrata domanda di saldo o richiesta di collaudo finale, trasmettono all'Organismo Pagatore competente per territorio, entro il 30 novembre di ciascun anno:

a) l'importo delle spese sostenute fino al 15 ottobre;

b) l'ammontare degli importi degli anticipi non ancora utilizzati.

Tali informazioni sono trasmesse da AGEA Coordinamento al Ministero Politiche Agricole – Dipartimento delle Politiche europee e internazionali e dello Sviluppo Rurale - Direzione generale delle Politiche internazionali e dell'Unione Europea – Settore Vitivinicolo, entro il 15 febbraio di ciascun anno.

2. Le modalità di trasmissione delle comunicazioni di cui al paragrafo 1 sono stabilite da Agea Coordinamento con successivo provvedimento.

Art. 2.

1. La comunicazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)* e *b)* del presente decreto, è effettuata:

a) Per la promozione, utilizzando il rendiconto semestrale previsto all'allegato VIII del contratto tipo parte integrante dell'Invito a presentare i progetti emanato annualmente. A tal fine, il contratto tipo è opportunamente adeguato da Agea OP, in modo che almeno un rendiconto semestrale riguardi un periodo che si conclude al 15 ottobre di ogni anno. Al contratto è, altresì, inclusa una comunicazione riportante l'ammontare degli importi degli anticipi non ancora utilizzati.

b) Per gli investimenti biennali e per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti utilizzando un modello riportante le informazioni contenute nell'allegato I al presente decreto.

Art. 3.

1. Le comunicazioni disciplinate dal presente decreto sono obbligatorie per i produttori che percepiscono un aiuto anticipato ai sensi della normativa comunitaria indicata nelle premesse.

Gli Organismi Pagatori competenti, in sede di collaudo finale, verificano la compatibilità delle informazioni rese dai beneficiari degli anticipi.

2. Al beneficiario dell'anticipo che non adempia all'obbligo di trasmissione delle comunicazioni di cui al presente decreto, è applicata una penalità pari all' 1% del valore dell'anticipo percepito.

Il presente decreto è trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai fini della pubblicazione

Roma, 5 agosto 2014

Il capo del dipartimento: BLASI

Allegato 1

COMUNICAZIONE DI SPESE SOSTENUTE (art.37ter - Reg. (CE) n.555/2008)

CUAA ______

Cognome e nome o Ragione Sociale ______

DATI DI RIEPILOGO DELL'AIUTO PERCEPITO

Misura d'intervento		
Numero domanda		
Anticipo ricevuto		(a)
Periodo di finanziamento		

SPESE SOSTENUTE ENTRO IL 15 OTTOBRE		
Spese sostenute per materiali e servizi acquistati		
Spese in economia (lavori eseguiti in proprio)		
Totale dell'anticipo utilizzato		(b)
Anticipo ancora non utilizzato		(a-b)

Data
____

Firma ___________________________

14A06460

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 26 giugno 2014.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Arcoiris società cooperativa a r.l.», in Milano, posta in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 2013, n. 218/2013, con il quale la società cooperativa "Arcoiris società cooperativa a r.l. in liquidazione", con sede in Milano, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Stefano Massarotto ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 24 maggio 2013, pervenuta in data 10 giugno 2013, con la quale il citato commissario liquidatore non ha accettato l'incarico;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, l'avv. Ezio Zani, nato a Mantova il 12 dicembre 1969 ed ivi domiciliato in via Roma, 19, in sostituzione del dott. Stefano Massarotto, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 giugno 2014

Il Ministro: GUIDI

14A06464

DECRETO 9 luglio 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «L'Albero-Onlus», in San Fedele Intelvi e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 5 marzo 2014, e pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 14 marzo 2014, con la quale l'Associazione Generale Cooperative Italiane ha chiesto che la società "COOPERATIVA SOCIALE L'ALBERO - O.N.L.U.S." sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 29 dicembre 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 1 aprile 2014 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400,

delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "COOPERATIVA SOCIALE L'ALBERO - O.N.L.U.S.", con sede in San Fedele Intelvi (CO) (codice fiscale 02957360130) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Bruno Meroni, nato a Milano il 18 agosto 1959, e domiciliato in Como, via Rubini, n. 7.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 luglio 2014

D'Ordine del Ministro
Il Capo di gabinetto
COZZOLI

14A06462

DECRETO 16 luglio 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Ortopuglia», in Cerignola e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 21 maggio 2014 n. 51 del Tribunale di Foggia con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa "Società cooperativa agricola Ortopuglia";

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Società cooperativa agricola Ortopuglia", con sede in Cerignola (Foggia) (codice fiscale 03685590717) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Fabio Antonio Spadaccino, nato a Foggia il 7 agosto 1970, ivi domiciliato in via Molfetta, n. 40.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 luglio 2014

Il Ministro: GUIDI

14A06463

DECRETO 16 luglio 2014.

Sostituzione del commissario liquidatore della «La Quercia - Vigilanza ecologica, pubblica e privata - Società cooperativa», in Lizzano.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto direttoriale 13 giugno 2011, n. 275/2011, con il quale la società cooperativa “LA QUERCIA - VIGILANZA ECOLOGICA, PUBBLICA E PRIVATA - SOCIETA’ COOPERATIVA”, con sede in Lizzano (TA), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l’avv. Veronica Ferra ne è stata nominata commissario liquidatore;

Visto il decreto direttoriale 14 giugno 2012, n. 361/2012, con il quale l’avv. Antonietta Filomena Caterina Forleo è stata nominata commissario liquidatore in sostituzione dell’avv. Veronica Ferra, che ha rinunciato all’incarico;

Vista la nota del 18 aprile 2013, pervenuta in data 30 aprile 2013, con la quale l’avv. Antonietta Filomena Forleo ha comunicato la propria rinuncia all’incarico conferitole;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 2013, n. 425 con il quale la dott.ssa Monica Bruno è stata nominata commissario liquidatore in sostituzione dell’avv. Antonietta Filomena Caterina Forleo che ha rinunciato all’incarico;

Vista la nota del 27 novembre 2013 pervenuta il 4 dicembre 2013 con la quale la dott.ssa Monica Bruno ha rinunciato all’incarico conferitole;

Vista la proposta con la quale la Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all’esito dell’istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore della società in premessa il dott. Fabrizio Colella, nato a Bari il 15 ottobre 1968 ed ivi domiciliato in via Abate Gimma, n. 73, in sostituzione della dott.ssa Monica Bruno, rinunciataria.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 luglio 2014

Il Ministro: GUIDI

14A06485

DECRETO 16 luglio 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Il Gabbiano Verde», in Foggia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 23 giugno 2014 n. 64 del Tribunale di Foggia con la quale è stato dichiarato lo stato d’insolvenza della società cooperativa “IL GABBIANO VERDE”;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Vista la proposta con la quale la Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all’esito dell’istruttoria condotta, propone l’adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l’art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa “IL GABBIANO VERDE”, con sede in Foggia (codice fiscale 02254090711.) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545 terdecies c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Fabio Antonio SPADACCINO nato a Foggia il 7 agosto 1970, ivi domiciliato, via Molfetta, n. 40.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 luglio 2014

Il Ministro: GUIDI

14A06486

DECRETO 16 luglio 2014.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Agricola Adriatica», in S. Pietro Vernotico.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto direttoriale 4 luglio 2012, n. 511, con il quale la società cooperativa "AGRICOLA ADRIATICA", con sede in S. PIETRO VERNOTICO (BR), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Domenica Rita LAROTONDA ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 1° ottobre 2012, pervenuta in data 17 ottobre 2012, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di rinunciare all'incarico;

Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 2013, n. 48 con il quale veniva nominato commissario liquidatore della citata società cooperativa l'avv. Angelo SCHITTULLI, in sostituzione dell'avv. Domenica Rita LAROTONDA rinunciataria;

Vista la nota del 17 giugno 2013, pervenuta il 9 luglio 2013, con la quale l'avv. Angelo SCHITTULLI ha comunicato di rinunciare all'incarico;

Vista la proposta con la quale la Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore della società in premessa il dott. Fabrizio Colella, nato a Bari il 15 ottobre 1968 ed ivi domiciliato in via Abate Gimma n. 73, in sostituzione dell'avv. Angelo SCHITTULLI, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 luglio 2014

Il Ministro: GUIDI

14A06487

DECRETO 16 luglio 2014.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Flora», in Chieti.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 2014, n. 77, con il quale la società cooperativa "Flora", con sede in Chieti, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Loris D'Aloisio ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 28 aprile 2014, pervenuta in data 15 maggio 2014, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato la rinuncia all'incarico;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, l'avv. Antonio de Cicco, nato a Roma il 7 giugno 1959 ed ivi domiciliato in via Gian Domenico Romagnosi, n. 1/b, in sostituzione dell'avv. Loris D'Aloisio, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 luglio 2014

Il Ministro: GUIDI

14A06488

DECRETO 21 luglio 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Teatri di Vita società cooperativa a responsabilità limitata Onlus», in Bologna e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 13 gennaio 2014, pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 22 gennaio 2013, con la quale la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ha chiesto che la società "TEATRI DI VITA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' ONLUS" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 19 dicembre 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 13 marzo 2014 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il legale rappresentante della suddetta società con nota pervenuta il 17 aprile 2014 ha formalizzato la propria rinuncia alle controdeduzioni da produrre e che nulla osta all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta con la quale la Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "TEATRI DI VITA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA ONLUS", con sede in Bologna (codice fiscale 01836161206) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Claudio Mengoli nato a Bologna il 25 febbraio 1962, ivi domiciliato, via Lame, 46.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 luglio 2014

D'Ordine del Ministro
Il Capo di gabinetto:
COZZOLI

14A06461

DECRETO 21 luglio 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Villa Mater Gratiae cooperativa sociale a r.l. - Onlus», in Bardi e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 16 gennaio 2014 pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 30 gennaio 2014 con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società "Villa Mater Gratiae cooperativa sociale a r.l. - Onlus" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 6 dicembre 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 4 aprile 2014 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il legale rappresentante della suddetta società con nota'pervenuta il 5 giugno 2014 a formalizzato la propria rinuncia alle controdeduzioni da produrre e che nulla osta all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Villa Mater Gratiae cooperativa sociale a r.l. - Onlus", con sede in Bardi (PR) (codice fiscale 02184000343) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Giuseppe Pierluigi Andreatta, nato a Feltre (BL), il 9 marzo 1969, e domiciliato in Parma, piazza A. Salandra, n. 33/A.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 luglio 2014

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

14A06489

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PAVIA

DECRETO RETTORALE 1° luglio 2014.

Modificazioni allo Statuto di autonomia.

IL RETTORE

Vista la legge n. 168/1989 (Istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica), con particolare riferimento dell'art. 6 (Autonomia delle università) commi 9, 10 e 11;

Visto lo Statuto di Autonomia dell'Università degli studi di Pavia, emanato con decreto rettorale prot. n. 455 del 9 marzo 2012;

Vista la legge n. 240/2010 (Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficenza del sistema universitario);

Richiamate le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di amministrazione rispettivamente del 17 e del 25 marzo 2014 con le quali sono state approvate le

proposte di modifica agli artt. 9, 22, 28, 30 e 43 dello Statuto di autonomia;

Richiamata la nota prot. n. 13156 del 9 aprile 2014 con la quale l'Università provvedeva a trasmettere al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) il testo dello Statuto modificato;

Rilevata, ai fini del computo del decorso dei termini, la ricezione della documentazione di cui sopra da parte del MIUR quale risultante dalla raccomandata con ricevuta di ritorno riscontrata dal MIUR in data 16 aprile 2014;

Atteso il decorso dei termini prescritti dalla normativa vigente per l'espletamento del controllo di legittimità e di merito da parte del MIUR;

Rilevata la mancata trasmissione di rilievi di legittimità e di merito da parte del MIUR;

Decrata:

Art. 1.

Gli artt. 9, 22, 28, 30 e 43 dello Statuto di autonomia dell'Università degli studi di Pavia sono modificati nel testo di cui all'allegato n. 1, costituente parte integrante e sostanziale della presente decreto.

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo l'avvenuta pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo.

Pavia, 1° luglio 2014

Il rettore: RUGGE

Modifiche allo Statuto

Omissis...

Art. 9.
Elezione del Rettore

1. Il Rettore viene eletto tra i professori di prima fascia a tempo pieno in servizio presso l'Università di Pavia o altra università italiana.

2. L'elettorato attivo spetta:

a) ai professori di ruolo e ai ricercatori;

b) agli studenti che siano componenti del Senato accademico, del Consiglio di amministrazione e dei Consigli di Dipartimento;

c) agli studenti che siano componenti dei Consigli didattici, calcolando il cinquanta per cento dei voti validamente espressi, con arrotondamento per eccesso;

d) al personale tecnico-amministrativo, calcolando il venticinque per cento dei voti validamente espressi, con arrotondamento per eccesso;

e) ai rappresentanti dei titolari di assegni di ricerca nei Consigli di Dipartimento.

3. La disciplina e le modalità del procedimento elettorale sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

4. I candidati alla carica di Rettore indicano nel proprio programma i criteri di scelta nella nomina, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge n. 240/2010, dei componenti del Consiglio di amministrazione, non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo, di cui all'art. 13, comma 1.

Omissis...

Art. 22.
Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio è costituito dai professori di ruolo, dai ricercatori di ruolo e dai ricercatori a tempo determinato; da una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di studio di pertinenza, nella misura del venti per cento del totale complessivo dei componenti il Consiglio; nella misura stabilita dal Regolamento generale di Ateneo, da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, da una rappresentanza degli studenti iscritti al dottorato di ricerca e da una rappresentanza dei titolari di assegni di ricerca. Il Segretario amministrativo partecipa alle riunioni del Consiglio con funzioni verbalizzanti e deve essere sentito sulle questioni amministrativo-contabili.

2. Il regolamento del Dipartimento disciplina le modalità dell'eventuale partecipazione alle sedute di ulteriori soggetti anche esterni, con funzioni consultive, la cui presenza non concorre a formare il numero legale.

3. Il Consiglio coordina, indirizza, programma e verifica l'attività scientifica e didattica del Dipartimento e assume le competenze previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo. Tra esse, in particolare:

a) la valutazione dell'attività scientifica dei docenti anche ai fini dell'attribuzione delle risorse finanziarie;

b) la proposta al Consiglio di amministrazione dell'avvio delle procedure di chiamata dei ricercatori e dei professori di ruolo e ogni altra proposta in tema di ricerca, didattica e personale docente e tecnico-amministrativo ai fini della programmazione triennale;

c) la proposta al Consiglio di amministrazione di chiamata dei professori di ruolo, adeguatamente motivata anche alla luce del giudizio di uno o più autorevoli membri della comunità scientifica internazionale, acquisito secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento, e corredata del parere dei docenti del medesimo settore scientifico-disciplinare afferenti ad altri Dipartimenti;

d) il parere in merito alle richieste individuali di afferenza e alle fusioni con altri Dipartimenti;

e) l'approvazione della proposta di budget che confluirà nel bilancio unico di Ateneo, nonché la stipula delle convenzioni, dei contratti e dei tariffari.

Omissis...

Art. 28.
Comitato direttivo

1. Il Comitato difettivo assume le delibere della Facoltà, in particolare in merito alle competenze elencate all'art. 26, commi 1, 2 e 3.

2. Il Comitato direttivo è costituito:

a) dal Presidente della Facoltà;

b) dal Presidente vicario;

c) dai Direttori dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà;

d) in riferimento alla Facoltà di cui all'art. 26, comma 3, da una rappresentanza dei medici specialisti in formazione iscritti alle Scuole di specializzazione;

e) nella misura stabilita dal regolamento della Facoltà, in ogni caso complessivamente non superiore al dieci per cento dei componenti dei Consigli dei Dipartimenti afferenti e nel rispetto della rappresentatività delle fasce di docenza, dai presidenti dei Consigli didattici, da coordinatori dei corsi di studio, da coordinatori dei corsi di dottorato, ove gestiti dalla Facoltà, da componenti delle Giunte dei Dipartimenti nominati dai singoli Consigli di Dipartimento nonché, per la Facoltà di cui all'art. 26, comma 3, da una rappresentanza dei docenti che svolgono attività assistenziale con funzione di direttori di Unità complesse;

f) da una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di studio di pertinenza, nella misura del venti per cento del totale complessivo dei componenti del Comitato direttivo, eletta al proprio interno dai rappresentanti degli studenti nei Consigli di Dipartimento afferenti.

3. Il Comitato direttivo disciplina il funzionamento della Facoltà mediante un regolamento, votato a maggioranza assoluta dei suoi componenti e sottoposto all'approvazione del Senato accademico e, per gli aspetti di sua competenza, del Consiglio di amministrazione, ed emanato con decreto del Rettore.

4. Il Comitato direttivo può convocare in seduta congiunta tutti i membri dei Consigli dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà a scopi consultivi e di indirizzo.

5. Su invito del Presidente, possono partecipare alle sedute del Comitato direttivo anche persone esterne, competenti per dare parere su argomenti specifici e senza diritto di voto.

6. I Componenti del Comitato direttivo durano in carica tre anni accademici e possono essere rieletti consecutivamente una sola volta.

Omissis...

Art. 30.
Consiglio didattico

1. Il Consiglio didattico è la struttura, istituita dal Senato accademico su proposta di un Dipartimento ovvero di una Facoltà sentiti i Dipartimenti afferenti, preposta al coordinamento didattico di corsi di laurea appartenenti a una stessa classe e dei corsi di laurea magistrale a essi ricollegabili, nel rispetto delle competenze e delle indicazioni dei Dipartimenti che concorrono alla loro organizzazione.

2. Il Consiglio didattico è preposto a un solo corso di studio nel caso di corso di laurea magistrale a ciclo unico o nel caso di corso di studio non altrimenti organizzabile.

3. Il Consiglio didattico è composto dai docenti a qualsiasi titolo operanti nei corsi di studio di pertinenza e da una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti ai suddetti corsi di studio, nella misura del venti per cento del totale complessivo dei docenti di ruolo e dei ricercatori a tempo determinato. Ai fini della validità della seduta si computano solo i docenti di ruolo, i ricercatori a tempo determinato e gli studenti.

4. Il funzionamento del Consiglio didattico è disciplinato da uno specifico regolamento.

5. Il Consiglio didattico elegge tra i suoi docenti di ruolo un Presidente, secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo. Il Presidente, nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.

6. Il Consiglio didattico esercita tutte le attribuzioni demandate dalla legge e dai regolamenti di Ateneo. In particolare:

a) nomina il coordinatore di ciascun corso di studio;

b) organizza le prove di verifica, di carattere non selettivo, della preparazione iniziale degli studenti immatricolati nei corsi di laurea ad accesso non programmato, indirizza quanti di essi presentino deficit formativi ad apposite attività di recupero da svolgersi nel primo anno e coordina l'organizzazione di queste;

c) verifica il possesso dei requisiti curriculari stabiliti per le singole lauree magistrali ad accesso non programmato e accerta l'adeguatezza della preparazione personale degli studenti in ingresso;

d) esamina e approva i piani di studio seguiti dagli studenti per il conseguimento della laurea o della laurea magistrale;

e) coordina le attività di insegnamento per il conseguimento della laurea o della laurea magistrale;

f) formula le richieste di attivazione di insegnamenti e le proposte per il conferimento di incarichi di insegnamento per affidamento o contratto;

g) propone o esprime pareri in merito alle modifiche di ordinamento dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale;

h) propone alla Facoltà o al Dipartimento i bandi per la copertura di insegnamenti mediante affidamento o contratto.

7. Se ad un Dipartimento pertiene un numero ridotto di corsi di studio omogenei fra loro, le funzioni del Consiglio didattico possono essere esercitate direttamente dal Consiglio di Dipartimento, con la partecipazione e con il diritto di voto, nell'esercizio delle attribuzione di cui al comma 6, dei docenti non appartenenti al Dipartimento che operino a qualsiasi titolo nei suddetti corsi di studio. In tal caso, ai fini della validità della seduta si computano solo i docenti di ruolo, i ricercatori a tempo determinato e i rappresentanti degli studenti.

8. Nel caso di corsi di studio interateneo, la costituzione e il funzionamento del Consiglio didattico sono regolati da una specifica convenzione tra gli Atenei partecipanti.

Omissis...

Art. 43.
Consiglio degli studenti

1. Il Consiglio svolge funzioni propositive e consultive nei confronti degli organi di governo.

2. Il Consiglio esprime parere obbligatorio sulle seguenti materie:

a) interventi per l'attuazione del diritto allo studio;

b) variazioni di tasse e contributi studenteschi;

c) disciplina di accesso ai corsi di studio.

Il parere si intende reso in senso favorevole ove, per qualsiasi ragione, non pervenga entro quindici giorni dalla trasmissione del testo della proposta al Consiglio.

3. Il Consiglio è composto:

a) dagli studenti membri del Consiglio di amministrazione, del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione dell'Ente per il Diritto allo Studio Universitario;

b) da tre studenti per ciascun Dipartimento designati al proprio interno dai rappresentanti degli studenti nei Consigli di Dipartimento in modo da garantire, per quanto possibile, la rappresentatività di ogni classe di laurea;

c) da un dottorando di ricerca per ciascuna macroarea designato al proprio interno dai rappresentanti dei dottorandi nei Consigli di Dipartimento afferenti.

4. I componenti del Consiglio durano in carica per tutta la durata dei rispettivi mandati negli organi di governo e nei Consigli di Dipartimento.

5. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, si dota di un regolamento per il proprio funzionamento.

Omissis...

14A06512

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Reiezione dell'istanza volta al riconoscimento come associazione di protezione ambientale dell'«Associazione Italiana Sicurezza Ambientale», in Somma Vesuviana.

Con decreto ministeriale 6 agosto 2014 l'istanza dell'associazione denominata «Associazione Italiana Sicurezza Ambientale», con sede in Somma Vesuviana via Santa Croce n. 117, volta al riconoscimento previsto dall'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è respinta.

14A06553

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-191) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00